



CONFCOOPERATIVE

Brescia


Notizie

anno 2 numero 3 settembre 2011

**2007 - 2012
2 crisi a confronto**

**Moltiplicare
le opportunità**

**La specificità
delle imprese
cooperative**



in questo numero

| | |
|---|---------|
| Lettera del Presidente.....p. | 3 |
| Qui via XX Settembre.....p. | 5-9 |
| Punto servizi.....p. | 11-12 |
| Finestra sul mondo.....p. | 13-14 |
| Spaziocoopp. | 15 |
| Abitazionep. | 16-18 |
| Agricolo – Lattiero Caseario e Zootecnicop. | 19-20 |
| Credito e Finanza.....p. | 22 |
| Lavoro Cultura Servizip. | 23-24 |
| Solidarietà Socialep. | 26-27 |
| Inserto tecnicop. | I-XXXII |

È prevista anche la rubrica:

Lettere in Redazione

Per consentire alle cooperative di dialogare tra di loro, con la loro associazione di rappresentanza e per dare suggerimenti alla redazione. I contributi devono essere inviati a: redazione@confcooperative.brescia.it

Confcooperative Brescia Notizie
anno 2 - n. 3
Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile: Silvia Saiani
In redazione: Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Acherdo s.c.r.l. – Calcinato (Bs)

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina: Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero: Antonio Porteri, Ivonne Catina, Gianpietro Dossena, Enzo Pezzini, Ivo Cremonini, Vittorio Biemmi, Alberto Festa, Giorgio Lonardi

UNA BRUTTA PAGINA

La manovra economica licenziata dal Parlamento il 14 settembre si presta a molteplici valutazioni e ad una singolare considerazione.

Quest'ultima è riferibile alla circostanza che non si trovi alcuno che rivendichi la paternità del provvedimento. Le valutazioni che intendo esprimere invece si aprono con quella che ci accomuna alle altre organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle professioni, ossia alla inaccettabilità di un'azione di governo intrisa di incertezze, contraddizioni, debolezze, rinvii sulla politica economica e finanziaria in un momento così grave come l'attuale. Le valutazioni che seguono sono di ordine generale le prime, l'ultima è riferibile al mondo della cooperazione, tutte riflettono la posizione di Confcooperative.

La manovra economica non ha centrato i tre obiettivi che riteniamo essenziali: l'equità, le riforme strutturali, gli incentivi alla ripresa.

Per quanto attiene all'equità non si può sottacere che l'aumento dell'Iva, le riduzioni dei trasferimenti agli enti locali, le insufficienti misure contro l'evasione fiscale, l'assenza o inconsistenza di prelievi su patrimoni e redditi medio-alti finiranno col far pagare il maggior prezzo della crisi ai ceti meno abbienti.

Per quanto attiene invece alle riforme strutturali in materia di previdenza, sanità, professioni, liberalizzazioni, sburocratizzazioni, fiscalità per imprese e lavoro, non si ravvisano misure apprezzabili.

Per contro, non c'è traccia degli incentivi alla ripresa, nonostante le sempre più infauste previsioni di crescita del PIL. Così come non c'è traccia di significativi e decisivi tagli al diffuso, variegato ed imponente sistema dei costi della politica (non riconducibili alla risibile ancorché necessaria riduzione del numero di parlamentari o di qualche provincia).

Alle imprese cooperative è stato riservato un trattamento che non è eccessivo definire odioso, perché punitivo ed anche irrilevante in termini di gettito complessivo.

La riduzione delle agevolazioni fiscali, conseguita attraverso l'ampliamento della base imponibile, sottrarrà alle imprese cooperative una quota degli utili destinati ad incrementare le riserve indivisibili e quindi la patrimonializzazione.

Le Banche di Credito Cooperativo subiranno un'ulteriore e più pesante penalizzazione in conseguenza dell'aumento dell'Irap. Un fardello superiore a quello imposto alle banche ordinarie: tassate per essere cooperative e tassate per essere banche.

Questi sono i riconoscimenti e gli incoraggiamenti verso chi, in tempo di crisi profonda, ha incrementato l'occupazione, garantito o implementato il credito a famiglie ed imprese, in controtendenza nei confronti degli altri settori dell'economia e della finanza.

Non so se siamo di fronte al pregiudizio ideologico o all'urgenza di fare cassa comunque o ad entrambe le situazioni. Di sicuro, in un testo di per sé modesto, è stata scritta una brutta pagina e, come accade da alcuni anni, capita di leggervi dell'oblio che avvolge i valori e la funzione della cooperazione nel nostro Paese.

Roberto Marcelli

“Alle imprese cooperative è stato riservato un trattamento che non è eccessivo definire odioso, perché punitivo ed anche irrilevante in termini di gettito complessivo”





QAIC / IT / 90570 - A



CONSULENZE

- Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
- Privacy D.Lgs. 196/03
- Autocontrollo alimentare HACCP
- Sistemi qualità ISO
- Adempimenti D.Lgs. 231/01
- Valutazione STRESS lavoro correlato
- Consulenze ambientali
- Iscrizione/gestione SISTRI
- Campagne di comunicazione

CONVENZIONI

- Medicina del lavoro
- Test laboratorio
- Analisi ambientali

Iscriviti alla NEWSLETTER per aggiornamenti normativi

Oltre 1000 Clienti

Soluzioni personalizzate per:

- RSA
- Scuole
- Fondazioni
- Comuni
- Cooperative
- Imprese agricole

27 Cooperative Associate

Una gamma di offerta completa:

- Igiene ambientale –
- Pulizie – Facchinaggio –
- Ristorazione – Servizi socio sanitari -
- Vigilanza

www.conast.it

Tel 030-3774422
info@conast.it

CORSI di FORMAZIONE

AREA SICUREZZA sul LAVORO

- Antincendio
- Primo Soccorso
- RSPP mod. A, B, C e aggiornamenti
- RLS e aggiornamenti
- Dirigenti e preposti
- Addetti carrelli elevatori

AREA AMBIENTE


- Gestione rifiuti
- Il sistema SISTRI
- La Gestione dei Centri di Raccolta

AREA IGIENE

- Autocontrollo alimentare
- La Legionella: rischi e prevenzione

Controlla il nostro CALENDARIO CORSI

2007 - 2011: due crisi a confronto



**Le banche italiane stanno pagando ingiustamente il conto
di un Paese troppo indebitato e governato da una classe politica
senza il coraggio delle scelte impopolari ma necessarie**

Sono passati quattro anni dallo scoppio della crisi finanziaria che ha bruciato migliaia di miliardi di ricchezza, annullato milioni di posti di lavoro, reso non più sostenibili i sistemi di welfare e di protezione sociale dei Paesi avanzati, spostato il baricentro dell'economia mondiale. Rispetto all'inizio della crisi ci si deve confrontare con situazioni nuove e prospettive preoccupanti per il futuro, in un quadro di riferimento globale che vede ridimensionato anche il ruolo strategico - politico di una superpotenza come gli Stati Uniti.

La crisi finanziaria prodottasi sul mercato nord americano ha contagiato le banche e gli intermediari finanziari di tutto il mondo occidentale, rendendo necessari interventi di salvataggio che hanno comportato ingenti impieghi di risorse pubbliche e prodotto elevati deficit nei bilanci degli Stati.

Il settore privato, impoverito dalla crisi, non ha saputo an-

cora riprendersi e lo spettro della recessione si riaffaccia nelle grandi aree economiche degli Usa, dell'Europa, del Giappone e lambisce anche parte dei BRIC, Brasile in particolare. I tempi di recupero saranno inevitabilmente lunghi, come insegna l'esperienza maturata dopo le grandi crisi globali del passato, da ultimo quella del '29.

Un orizzonte temporale che male si addice ai tempi brevi della politica, più propensa ad attuare interventi di breve

“La crisi delle banche è problematica per l'incertezza che grava nei riguardi del valore delle attività da esse detenute e specificamente del valore dei loro investimenti in titoli del debito sovrano.

Una incertezza che le banche possono affrontare pro tempore con tanta maggiore tranquillità quanto più consistente è il cuscinetto protettivo rappresentato dal loro patrimonio, ma che potrà essere superata nel medio periodo solo se a livello europeo si realizzerà una vigilanza comune sui conti pubblici dei Paesi dell'eurozona”

periodo e di carattere congiunturale, piuttosto che a

impegnarsi nella attuazione di riforme che modificano i caratteri strutturali del sistema e si proiettano nel medio - lungo periodo.

La situazione è venuta aggravandosi in questi ultimi due anni a causa di un nuovo focolaio di crisi che ha infiammato il panorama economico e finanziario mondiale, producendo in questi ultimi mesi il panico sui mercati finanziari e nuovi timori nei riguardi della tenuta delle banche: si tratta del-

la crisi dei debiti sovrani, connessa all'elevato indebitamento degli Stati.

La stabilità finanziaria faticosamente riconquistata attraverso un ingente impiego di risorse pubbliche, viene ora nuovamente messa in pericolo proprio dai debiti pubblici che hanno dovuto essere contratti per reperire dette risorse, la cui sostenibilità non può essere garantita da una economia reale che cresce a

tassi contenuti e richiede quindi che si adottino riforme



me strutturali finalizzate a ricreare gli equilibri di bilancio. A livello internazionale il quadro si è complicato per il generalizzarsi del ricorso all'indebitamento esterno anche da parte di Stati un tempo virtuosi i quali, in una situazione di normalità di mercato e per il tramite dei loro investimenti pro quota nei titoli dei Paesi indebitati, rendevano operante un sistema di collettivizzazione del rischio. Una rete protettiva che si è fortemente indebolita, come è messo in evidenza dagli elevati livelli dei premi assicurativi che si contrattano sul mercato dei CDS a copertura del rischio di default. La situazione è diventata difficile in particolare per l'Italia che, pur non avendo dovuto intervenire a salvare le proprie banche, è comunque il quarto debitore al mondo e su di essa pesa quindi la dimensione del debito. Un debito che si è sviluppato a partire dagli anni '80, frutto di politiche di spesa destinate a favorire il consenso, piuttosto che a migliorare le caratteristiche strutturali del sistema, in un contesto di impegno scarsamente efficace nella lotta all'evasione fiscale e di ridotta attenzione e tutela nei riguardi dei giovani e delle generazioni future. Il nostro Paese deve intervenire sistematicamente sul mercato dei capitali per rifi-

nanziare il proprio debito ed è quindi esposto a una continua verifica di fiducia e di credibilità da parte degli investitori e del mercato.

In queste ultime settimane, solo grazie all'intervento della Bce, ha potuto essere scongiurato il tracollo dei titoli italiani, controllato l'incremento dei tassi di rendimento richiesti da mercato e contenuto, almeno in parte, il divario rispetto al rendimento dei titoli di stato tedeschi.

La gravità della situazione ha posto fine al lungo e confuso iter di predisposizione da parte del Governo della manovra di rientro dal deficit entro il 2013.

Una manovra che, diversamente da quanto sta avvenendo in altri Paesi quali la Gran Bretagna, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna, si basa prevalentemente sulle entrate, invece che sui tagli alla spesa pubblica e che proprio per questa ragione penalizzerà le già ridotte prospettive di crescita del sistema economico italiano. Mancano nel provvedimento approvato con voto di fiducia dal Senato le riforme strutturali in grado di modernizzare il sistema, aumentare la produttività e migliorare la competitività. Appare invece evidente la ricerca, da parte delle forze politiche che compongono la maggioranza, di un compromesso volto a ridurre la per-

dità di consenso derivante dall'incremento della pressione fiscale a carico dei cittadini.

Le banche italiane stanno pagando ingiustamente il conto di un Paese troppo indebitato e governato da una classe politica che non ha il coraggio delle scelte impopolari ma necessarie.

La capitalizzazione di borsa dei principali gruppi bancari italiani ha subito pesantissime riduzioni di valore e, pur in presenza del potere autorizzativo da parte della Banca d'Italia, ripropone i temi del controllo del capitale delle banche, in presenza di una possibile attività di shopping da parte di gruppi bancari esteri.

La crisi delle banche è problematica per l'incertezza che grava nei riguardi del valore delle attività da esse detenute e specificamente del valore dei loro investimenti in titoli del debito sovrano.

Una incertezza che le banche possono affrontare pro tempore con tanta maggiore tranquillità quanto più consistente è il cuscinetto protettivo rappresentato dal loro patrimonio, ma che potrà essere superata nel medio periodo solo se a livello europeo si realizzerà una vigilanza comune sui conti pubblici dei Paesi dell'eurozona.

Antonio Porterì

Moltiplicare le opportunità



Rinnovare la missione originaria
della cooperazione

Affrontare i servizi che la cooperazione può offrire dal punto di vista di chi esprime il bisogno, cioè il cliente vero, il fruitore finale. Questo è l'assunto da cui partire per affrontare la crisi delle committenze pubbliche ed al contempo rinnovare la missione originaria della cooperazione attraverso la promozione dell'aggregazione tra le cooperative, così chiamate a collaborare e rendersi solidali per lo scopo comune.

Ed allora accade che applicando questo assunto, parlando di giovani e politiche giovanili, sentiamo l'esigenza di far sedere allo stesso tavolo alcune cooperative sociali con quelle culturali, quelle turistiche, in tal caso quelle di produzione e lavoro. Se invece parliamo di salute sentiamo l'esigenza di aggregare le cooperative di medici, quelle farmaceutiche, quelle sociali ma anche le mutue.

Operando nelle problematiche complesse è maturata la

convincimento che la collaborazione tra cooperative di settori diversi, se convergenti nella finalità comune, può generare la moltiplicazione delle opportunità, un importante vantaggio competitivo, oltre che una ragionevole razionalizzazione degli sforzi impiegati.

Si sono, quindi, individuati quegli ambiti dove già operavano cooperative di settori diversi ma separatamente, ognuno con il proprio know how, la propria esperienza e progettualità, talvolta in competizione le une alle altre; ambiti dove se si modificasse la natura dei rapporti intercooperativi, da estraneità o competizione a collaborazione e sinergizzazione degli obiettivi, si potrebbero raggiungere risultati comuni ben più consistenti con meno dispendio di energie.

Si sono, per ora, attivati i seguenti 4 coordinamenti inter-settoriali (**Energia, Sanità, Imprenditoria Femminile e Politiche Giovanili**) finalizzati a

potenziare le azioni di sviluppo, l'innovazione competitiva delle filiere di prodotto, la specializzazione.

Energia e Ambiente. Sono una trentina le cooperative di Confcooperative Brescia che lavorano nel settore dell'ambiente ed energia, le più longeve sono nate negli anni 80, quando la raccolta differenziata dei rifiuti era solo una proposta per il futuro. Oggi la presenza delle cooperative di lavoro e sociali è capillare nel territorio bresciano, lavorano direttamente con i Comuni, i consorzi e le multiutility. Dalle prime esperienze "pionieristiche" si è passati a imprese importanti che coniugano l'efficienza dell'impresa, le necessità dei soci lavoratori, l'inserimento di persone svantaggiate con la sostenibilità ambientale. Svolgono servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, gestiscono le isole ecologiche e impianti per la cernita dei materiali, producono attrezzature per il trasporto, software specialistici e offrono consulenze tecniche, formazione ed educazione ambientale. Altre operano nel campo dell'energia, installano impianti fotovoltaici e geotermici. Le cooperative rappresentano anche nel settore dell'am-



“Operando nelle problematiche complesse è maturata la convinzione che la collaborazione tra cooperative di settori diversi, se convergenti nella finalità comune, può generare la moltiplicazione delle opportunità, un importante vantaggio competitivo, oltre che una ragionevole razionalizzazione degli sforzi impiegati”

biente e dell'energia una realtà significativa per la provincia di Brescia e danno lavoro a circa 1200 persone con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Il coordinamento è lo strumento per favorire la nascita di nuove reti complesse, che richiedono la collaborazione di cooperative di diversi settori.

Imprenditoria femminile.

Un coordinamento nato per diffondere e rendere visibili le buone prassi e per favorire la leadership delle donne all'interno del movimento cooperativo. Si tratta di un coordinamento che esiste già a livello nazionale e che ora viene realizzato anche a Brescia. Primo impegno è stato quello di promuovere il progetto per l'imprenditoria femminile cooperativa che Confcooperative Brescia ha avviato recentemente in occasione del bando a valere sulla Legge 125. È importante non solo rafforzare la presenza femminile, ma anche entrare là dove si pensa che non ci sia o non ci possa essere per portare quel "valore aggiunto", naturale presupposto alla completezza nel reciproco arricchimento.

Politiche giovanili. Confcooperative Brescia già nel corso del 2008 ha scelto di dare priorità alle politiche giovanili promuovendo la creazione di una rete di soggetti, pubblici e pri-

vati, che si occupano di attività, progetti e servizi rivolti ai giovani. Proseguendo su questa strada ha attivato un Coordinamento cooperativo sulle Politiche Giovanili. Il coordinamento ha l'ambizione di unire soggetti pubblici e privati per contrastare politiche frammentarie e promuovere visioni e azioni di sistema con una centratura sullo spirito e il "metodo" cooperativo. Ci auguriamo che nuove opportunità progettuali possano concretizzarsi al più presto; vorremmo proporre al territorio bresciano di far convergere gli sforzi e le risorse sul tema del raccordo fra istruzione/ formazione e mercato del lavoro, lavorando con i giovani in obbligo scolastico e formativo, gli studenti delle scuole secondarie di II grado, dei percorsi post-diploma e delle università, gli inoccupati e i giovani sia disoccupati che occupati.

Sanità. È nata da alcuni mesi FederazioneSanità, una nuova

articolazione federale in Confcooperative.

Come si articola FederazioneSanità? Oltre alla Federazione nazionale, sono state costituite le Federazioni regionali, mentre a livello provinciale le cooperative aderenti a FederazioneSanità vengono raggruppate in un coordinamento inter-settoriale con un referente provinciale. Non tanto strutture organizzative aggiuntive, quindi, piuttosto la volontà di sperimentare nuovi modi e strategie diverse da quelle tradizionalmente mono settoriali. Le novità sono nell'atteggiamento culturale, nelle consuetudini relazionali, nella capacità di coniugare l'interesse di ognuno in azioni dimensionate sull'interesse generale. Si vuole affrontare il problema salute non solo in una logica settoriale, ma anche e soprattutto in una logica di sistema, multidisciplinare, con competenze manageriali e con un ampio bagaglio di conoscenze e competenze. Il vero banco di prova di FederazioneSanità locale è nella capacità di avviare progettualità e servizi alla persona multidisciplinari ma a rete nei territori e nei distretti, in prossimità ai bisogni scoperti delle famiglie, ad alta qualità professionale ma a facilità di accesso anche per i meno abbienti.

Valeria Luterotti



Notizie brevi

Don Pierino: le beatitudini si realizzano nella storia

“Non è complicato dire che don Pierino appartiene alla discendenza di Gesù, cioè appartiene a quella marea infinita di persone che a partire da Gesù Cristo hanno creduto nell’amore di Dio e che, a partire da Gesù Cristo, hanno speso il loro tempo e le loro energie per fare sì che le beatitudini si realizzassero nella storia, nel mondo, nella vita degli uomini”. Questo passaggio dell’Omelia del Vescovo di Brescia Luciano Monari alle esequie di don Piero, che ci ha lasciato il 31 luglio scorso, è la sintesi della sua vita operosa.

Vita spesa solo per gli altri e con gli altri, promuovendo numerosissime iniziative tutte con una forte vocazione comunitaria. Con intuizione profetica, in un periodo storico in cui la cultura della prevenzione del cancro era ancora sconosciuta, diede vita al gruppo “Raphaël” costituito in cooperativa sociale nel 1984 (ora opera in cinque ambulatori, siti a



Calcinato, Clusane, Castelgoffredo, Lograto, Lovere, nel laboratorio di analisi di Rivoltella del Garda e svolge oltre settemila visite di prevenzione ogni anno e oltre undicimila accertamenti strumentali annui).

Una realtà unica, interlocutrice credibile ed affidabile delle istituzioni, degli enti locali, delle realtà che lavorano nel campo socio-assistenziale e sanitario. Don Pierino fondò anche la cooperativa “del Cenacolo”, con sede a Berlingo, che svolge attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente a persone anziane. Senza don Pierino il mondo della cooperazione è più povero.

A tutti i operatori il compito di raccogliere la sua eredità e imitare il suo temperamento intrepido e coraggioso affinché in tanti si possa proseguire sulla strada da lui tracciata.



Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale Raphaël, riunitosi giovedì 4 agosto presso la sede della Fondazione Maria Rosa Cremonesi, ha nominato Presidente **don Dario Pedretti**. Don Dario, 39 anni, originario di Berlingo, è attualmente Parroco a Zocco di Erbusco e membro della Comunità Del Cenacolo: succede a don Pierino Ferrari,

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, eletto nell’assemblea dei soci dello scorso 28 luglio, è composto anche da Giorgio Biolghini, Roberta Busca, Dario Ciapetti, Aurora Ferrari, Silvia Mombelli, Beatrice Tedeschi.

Margherita Rocco portavoce del Forum del terzo Settore di Brescia

Il Comitato di Coordinamento, nell’ottica di una continuità di intenti e di azione, ha confermato la nomina del ruolo di Portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia a Margherita Rocco, espressione di Confcooperative Brescia. Margherita Rocco è stata Presidente di diverse cooperative del Settore Solidarietà Sociale e da sempre è impegnata in attività no-profit collaborando attivamente con numerose realtà presenti sul territorio. Buon lavoro, Margherita!



Prodotti petroliferi

Officina

Gpl

Ricambi



AGRICAM
www.agricam.it

Avanti, insieme.

Serbatoi Gasolio

Lubrificanti

Pneumatici
Agricoli e Auto

Macchine
e Attrezzature Agricole

AGRICAM
SOC. COOP. R.L.

Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia
T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it



SAME



Dopo gli interventi di Raffaele Arici prosegue il percorso di presentazione dei singoli servizi

Il servizio segreteria



Non è indifferente per una cooperativa associata decidere di “appoggiarsi” a Confcooperative piuttosto che a un altro soggetto

Il termine Segreteria evoca, da sempre, attività per così dire di secondo piano, una funzione di supporto a mansioni “più nobili”. Ricorda scrivanie polverose e vecchie zitelle con grembiule nero, macchine da scrivere, timbri, e carta carbone... ma non è così per il servizio Segreteria di Confcooperative Brescia che svolge funzioni ramificate a favore delle cooperative aderenti e della struttura interna.

Infatti la Segreteria Associate, che si trova non a caso al piano terra della sede perché molto frequentata dai operatori, svolge lavori altamente qualificati, sia sotto il profilo tecnologico che professionale.

L'attività si caratterizza per la vocazione agli **adempimenti societari** e per la varietà degli altri servizi offerti, ma anche per l'**elevata tecnologia** di cui si avvale per svolgere il proprio ruolo con professionalità riconosciuta in ambito coo-

perativo, ma anche dai soggetti diversi che hanno domiciliato presso Confcooperative Brescia le loro funzioni.

Oltre a provvedere in modo tempestivo a tutta una serie di obblighi, il personale della Segreteria deve costantemente tenersi aggiornato per monitorare e prevedere quali saranno le necessità del futuro e consentire in tempi ridotti alle cooperative di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa.

Atti notarili. Il personale addetto cura la tenuta dei rapporti con Notai convenzionati per quanto riguarda la costituzione, le modifiche statutarie, la liquidazione, le procure notarili, e la formalizzazione di tutte le pratiche necessarie per la nascita di nuove cooperative.

Gli Uffici si occupano inoltre dell'istruttoria preliminare dell'assegnazione degli alloggi.

Trasmissioni telematiche. Provvede alla predisposizione e all'invio telematico di:

- Bilanci
- Rinnovo cariche sociali
- Apertura, modifica e cessazione attività
- Apertura, modifica e cessazione unità locali
- Progetti di fusione
- Variazione residenza
- Variazione scritture contabili
- Iscrizione, variazione e cessazione soci

agli Uffici competenti quali il Registro delle Imprese, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

Rilascio Smart Card. La segreteria è uno degli **Uffici RAO** (Registration Authority Officer), presenti sul territorio. Questo perché Infocert spa, il Primo Ente Certificatore per la firma digitale in Ita-

lia, ha concesso a Confcooperative Brescia a seguito di un adeguato addestramento del personale impiegato, l'autorizzazione al rilascio delle Smart Card, **carte elettroniche che attraverso un chip e un lettore consentono di firmare digitalmente documenti informatici.**

Carte Nazionali dei Servizi. Assocoop srl ha sottoscritto con la Camera di Brescia una convenzione per il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi. La CNS è una carta a microprocessore. È l'evoluzione del già conosciuto sistema di firma digitale camerale (Smart-Card). Infatti, essa contiene, oltre al certificato di "firma", anche un certificato di autenticazione che consente l'identificazione del titolare in rete presso qualsiasi Pubblica Amministrazione, assicurando l'autenticità delle informazioni.

Sportello della CCIAA. Assocoop srl ha ottenuto la convenzione con la Camera di

Commercio di Brescia per il rilascio di:

- Certificati camerali
- Visure camerali
- Visure camerali storiche

Servizio rilascio certificati.

Sempre per agevolare le cooperative nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Segreteria si occupa anche dell'acquisizione presso gli Enti competenti di:

- Fascicoli completi dell'impresa (visure - certificati - statuti - bilanci - patti sociali)
- Scheda persona (cariche - scheda socio)
- Certificati casellario giudiziale
- Certificati carichi pendenti
- Certificati antimafia
- Certificati non fallimento
- Certificati antimafia Prefetizio

Posta Elettronica Certificata.

Gratuitamente per le cooperative aderenti e a pagamento per tutti gli altri soggetti interessati, la segreteria può rilasciare o rinnovare le caselle di

posta elettronica certificata (PEC).


La PEC è lo strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso VALORE LEGALE di una raccomandata con avviso di ricezione.

Entro il 29 Novembre 2011 tutte le società di capitali e di persone, comprese quindi le cooperative, dovranno comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio l'indirizzo della PEC già attivata (DL 185/08 art. 16).

Libro soci. Con l'acquisto di un software all'avanguardia per la tenuta del libro soci la segreteria è in grado di offrire alle cooperative un servizio per la tenuta informatica del libro soci al fine di evitare situazioni di dispersione dati e consentire di avere un quadro sempre aggiornato e la possibilità di risalire a situazioni pregresse.

Ivonne Catina

SERVIZIO SEGRETERIA



Riconoscere la specificità delle imprese cooperative



Una sentenza della Corte di Giustizia europea

L'8 settembre la Corte di Giustizia europea ha pronunciato la sentenza, lungamente attesa, sui procedimenti riuniti C-78/08 a C80/08, relativi ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che la Corte di Cassa-

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, possano essere qualificate come aiuti di Stato (art. 87, n. 1 Trattato).

La domanda di pronuncia è stata sollevata nell'ambito di tre diverse controversie

liano.

La Corte ha osservato che le esenzioni fiscali per le società cooperative di produzione lavoro costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.

Più in particolare, tali condizioni sono quattro :

1. il trasferimento di risorse statali;
2. il conferimento di un vantaggio all'impresa;
3. la selettività della misura, che risulta soddisfatta qualora la stessa benefici determinate imprese piuttosto che altre;
4. l'impedimento al commercio fra Stati membri sul mercato interno comunitario.

Secondo i giudici del Lussemburgo, in una situazione come quella all'origine delle controversie, spetterà al giudice nazionale del rinvio valutare nello specifico il carattere selettivo o meno del-

“La Corte ha osservato che le esenzioni fiscali per le società cooperative di produzione lavoro costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte”

zione italiana ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per accertare se, e in che misura, le agevolazioni fiscali alle società cooperative di produzione e lavoro, previste dall'art. 11 del

(risalenti agli anni '80) nelle quali sono contrapposti l'agenzia dell'Entrate e delle cooperative di produzione e lavoro per ottenere l'esenzione fiscale in applicazione del diritto tributario ita-

le esenzioni fiscali, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono (le altre 3 condizioni menzionate in precedenza sono state ritenute accertate).

Dopo avere analizzato tutte le caratteristiche delle società cooperative, in effetti, la Corte constata che non si può, in via di principio, considerare che società cooperative di produzione e lavoro si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro so-

ci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.

La sentenza quindi riconosce la specificità e distintività delle imprese cooperative e che quindi la fiscalità cooperativa non è aiuto di stato.

Che la Corte abbia utilizzato come contesto normativo per le sue conclusioni il "Regolamento relativo allo Statuto della Società cooperativa europea" del 2003 e la "Comunicazione della Com-

missione europea sulla promozione delle società cooperative in Europa" del 2004 costituisce per chi, da anni a Bruxelles, ha accompagnato la promozione, lo sviluppo e l'adozione di questi provvedimenti (che magari sembravano di non particolare interesse immediato per le nostre imprese cooperative) motivo di particolare soddisfazione.

Sono in effetti tasselli preziosi di una giurisprudenza europea sulle cooperative alla quale si aggiunge ora anche la sentenza della Corte.

Enzo Pezzini

Fax senza canone Telecom?

Scopri come risparmiare
110 € + IVA/anno su

www.fax-virtuale.it

Hai ancora la bolletta Telecom?

Scopri come risparmiare fino al
30% sul tuo traffico telefonico su

www.tariffa-bassa.it

The advertisement features a red background with a white outline of a fax machine on the left and a white telephone handset on the right. Two QR codes are positioned between the icons, each with a left-pointing arrow. The logo for 'direte' is located in the bottom right corner, with the tagline 'PUOI CONTARCI' underneath.

REATI AMBIENTALI

Il d. lgs. n. 121/2011 ha inserito i reati ambientali (rectius: alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

È stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d. lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto

della responsabilità degli enti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001. L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi – è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d. lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d. lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati

allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d. lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice editale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime editali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di

sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Cercando di fare una sintesi delle fattispecie di reato previste si può dire che con l'introduzione dell'art. 25-undecies, sono stati responsabilizzati gli enti i cui vertici o sottoposti hanno commesso reati (nell'interesse o vantaggio dell'ente), e segnatamente: per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superi dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione. In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per quanto concerne gli obblighi SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che tanto hanno fatto discutere in sede di formazione della norma, sono state previste e punite le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, così come viene perseguito chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero, l'ente, il cui trasportatore dei rifiuti utilizzati (ovviamente nell'interesse o vantaggio dell'ente), una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. In merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, viene qui sanzionato l'ente che trasporta, fa

transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi.

Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Così come l'ente che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE).

Viene in fine ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla loro produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione.

Pietro Moro

legale

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

Nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 (S.O. n. 174) è stato pubblicato il provvedimento che ha convertito con modificazioni il decreto legge 70/2010.

Come noto, il decreto contiene una serie di misure volte alla promozione della ricerca, del turismo, del settore edilizio, alla creazione di posti di lavoro nel Mezzogiorno, alla razionalizzazione della disciplina sugli appalti pubblici, nonché numerose disposizioni in tema di semplificazione burocratica fiscale ed amministrativa.

Di seguito verranno analizzate le novità di maggior interesse, con particolare riferimento alle modificazioni disposte dalla legge di conversione - fra le quali assume rilevanza per cooperative agricole la **procedura per il riconoscimento della ruralità degli immobili di cui all'art. 7, c. 2bis** (v. § 7)

1. Crediti di imposta per la promozione della ricerca scientifica, per il nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno e per gli investimenti nel Mezzogiorno (artt. 1, 2 e 2bis).

La legge di conversione ha aggiunto alle due misure già contenute nel decreto, relative al credito d'imposta per la promozione della ricerca scientifica (art. 1) ed al credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2) il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2 bis). Si tratta del rifinanziamento dell'incentivo fiscale per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271

a 279, L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), con il quale si attribuisce un credito di imposta alle imprese (incluse le imprese agricole e della pesca) che avessero investito in nuovi beni strumentali nelle "aree svantaggiate" del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).

Gli investimenti agevolati consistono nell'acquisto, anche in leasing, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

L'articolo in commento, nel rifinanziare la detta misura, non delinea le caratteristiche fondamentali che assumerà il credito d'imposta, rinviando ad un successivo decreto non regolamentare del Ministro dell'economia la determinazione dei limiti di finanziamento relativi a ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione e le disposizioni di attuazione. Ciò malgrado, la legge precisa che i **crediti**

d'imposta potranno essere fruiti nei limiti delle disponibilità previste dal decreto ministeriale; sicché i soggetti interessati avranno diritto al credito d'imposta sino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Le modalità di accesso all'agevolazione in parola saranno verosimilmente basate sulla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate di un'istanza di "prenotazione".

2. Misure a sostegno del sistema turistico (art. 3)

Fra le modifiche apportate all'art. 3, la più rilevante concerne la soppressione l'istituto del **diritto di superficie di durata ventennale** "sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere" e sulle edificazioni già esistenti "ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera".

Quanto invece alle disposizioni di sostegno al turismo, oltre alla ridefinizione dei distretti in "**distretti turistici**", non si segnalano modifiche rilevanti, salva l'attribuzione della competenza alla delimitazione territoriale dei Distretti in capo alle Regioni (e non più in capo all'Agenzia del Demanio), d'intesa con i Comuni interessati.

3. Opere pubbliche ed appalti (art. 4)

L'articolo contiene disposizioni volte, in primis, a snellire e velocizzare il procedimento di affidamento delle opere pubbliche.

Fra le previsioni di maggior interesse, rientrano le modifiche apportate al D.L. n. 163/2006 (Codice dei

legale

Contratti pubblici), tra cui alcune precisazioni circa la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.l. n. 163/2006).

Con riferimento alle gare ed ai costi degli interventi, è innalzata la **soglia per le chiamate dirette senza bando** (c.d. "trattativa privata", art. 122 del d.l. n. 163/2006) fino ad un milione e mezzo di euro per i lavori. Questi ultimi potranno essere affidati direttamente dal responsabile del procedimento; l'invito dovrà essere preventivamente rivolto, per lavori superiori a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori inferiori alla detta soglia, ad almeno cinque soggetti.

Si dispone, inoltre, l'innalzamento della soglia Ue dei 4,8 milioni per l'esclusione **automatica delle offerte anomale** mediante una previsione che lo rende operativo fino al 2013.

L'articolo dispone poi la riduzione delle cause di esclusione dagli appalti di lavori, servizi e forniture; per accertare i requisiti di ammissione, non si guarderà più alle irregolarità commesse nell'ultimo triennio, ma all'ultimo anno di attività.

Le asseverazioni sui requisiti patrimoniali possono essere rilasciate, oltre che dalle banche, anche da loro società di servizi iscritte nell'elenco degli intermediari finanziari.

Relativamente al project financing, si prevede che la messa in gara del progetto preliminare è riconosciuta al promotore. La possibilità di finanziamento privato è ammessa anche attraverso il leasing in costruendo (con associazione temporanea di soggetti finanziatori).

Si interviene anche sull'art. 153 del d.l. n. 163/2006: vengono infatti **ammesse proposte di privati su opere pubbliche non contemplate dall'amministrazione**; in tal caso, il privato ha la precedenza sulle altre offerte incorse in gara.

Per gli appalti di lavori la procedura

negoziata con pubblicazione di bando ed offerte irregolari, estrema urgenza o motivi di privativa tecnica non ha più la precedente soglia di un milione di euro.

In sede di conversione del provvedimento, si è specificato che i lavori sotto soglia affidati mediante tale procedura, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto e subcontratto nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche restano ferme le disposizioni ivi previste.

Gli organismi di attestazione (**Soa**) inseriscono le certificazioni delle imprese in un elenco ufficiale presso l'organismo nazionale di accreditamento. È reintrodotta l'inderogabilità dei minimi tariffari per l'attività delle SOA, che erano stati rimossi dal decreto "Bersani". Le false dichiarazioni o documentazioni ai fini della qualificazione Soa sono rilevanti e vanno iscritte in casellario rese con dolo o colpa grave.

Le stazioni appaltanti dovranno predisporre i **bandi di gara** sulla base di modelli standard definiti dal Ministero delle Infrastrutture previo parere dell'Autorità di Vigilanza e sarà ammessa l'autocertificazione dei requisiti.

La comparazione tra le **offerte** al prezzo più vantaggiose - novità introdotta tramite modifica nel corso dell'iter parlamentare di conversione del d.l. - è effettuata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base di minimi salariali. Nella verifica delle offerte basse in modo anomalo, le giustificazioni sul costo del lavoro, salvi i trattamenti salariali minimi inderogabili, non sono più ancorate a tabelle ministeriali o a contratti collettivi.

Il decreto contempla, inoltre, alcune misure volte al contenimento dei costi delle infrastrutture, con la previsione di tetti alle riserve e limiti alle varianti e alle opere compensative.

Per quanto riguarda le **opere**

compensative (art. 165 del d.l. 163/2006) sono ammesse solo quelle strettamente connesse all'opera (art. 165, d.l. 163/2006); il totale degli interventi, incluse le opere di mitigazione ambientale individuate nella procedura di Via (Valutazione dell'impatto ambientale), scende dal 5% al 2%. Tempi più stretti - con sanzioni - per le procedure di realizzazione di opere strategiche; sono 90 i giorni a disposizione del soggetto aggiudicatore della gara dalla pubblicazione della delibera Cipe di approvazione del progetto preliminare per bandire la gara, pena la revoca dei finanziamenti.

Per il triennio 2011-2013, in via sperimentale, il limite del 2% alle opere compensative è esteso a tutte le opere anche non strategiche. Per le infrastrutture strategiche, inoltre, passa da cinque a sette anni il **vincolo per espropriare i terreni**; il Cipe può reiterare il vincolo. Si interviene, inoltre, sull'art. 240-bis del d.l. 163/2006: oltre al **tetto del 20% delle riserve** (vietate se il progetto è stato validato), sono decurtate le somme a disposizione per le **varianti** in corso d'opera, che perdono il 50% dei risparmi ottenuti dai ribassi; per le opere strategiche esse non possono comportare aumenti di costo. Regioni e Comuni, inoltre, hanno a disposizione 60 giorni e non più 90 per esprimersi sul progetto di monitoraggio ambientale.

È dimezzata poi (modifica all'art. 133, d.l. 163/2006) la **percentuale di indennizzo per il caro materiali** riconosciuta ogni anno per aumenti eccezionali oltre il 10%. Per l'efficacia dei **controlli antimafia** nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, presso ogni prefettura è istituito l'elenco (c.d. white list) per fornitori e prestatori di servizi, che verrà disciplinato da un futuro D.p.c.m. attuativo.

In ambito di **Conferenza di ser-**

vizi (art. 168 del d.l. 163/2006), il procedimento deve essere chiuso entro 60 giorni (non più 90) dal momento in cui agli invitati viene consegnato il progetto preliminare.

Infine, tra gli strumenti per disincentivare e deflazionare il contenzioso sui contratti pubblici, il Dl sviluppo - aggiungendo l'articolo 246-bis del d.l. 163/2006, rubricato come "Responsabilità per lite temeraria - introduce una misura ad hoc per scongiurare le liti temerarie. Il limite alla sanzione applicata per chi perde il contenzioso per ricorsi pretestuosi o su casi con orientamenti consolidati è pari - secondo una modifica introdotta in sede di conversione parlamentare del d.l. - al quintuplo del contributo unificato.

Le limitazioni di tempi e costi colpiscono anche gli accordi bonari: la retribuzione della Commissione potrà ammontare al massimo a 65 mila euro, da rivalutare ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 240, d.l. 163/2006); al tempo stesso viene fissato a 30 giorni il limite entro cui il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione.

L'articolo prevede anche un'ulteriore proroga fino al 2013 delle disposizioni che consentono alle imprese, ai fini della qualificazione, di presentare i requisiti relativi ai cinque migliori anni del decennio precedente, con una estensione del beneficio anche alla qualificazione per lavori di importo inferiore ad € 150.000 (art. 253, d.l. 163/2006); architetti e ingegneri, a loro volta, potranno esibire i migliori tre anni del decennio.

È prorogata la durata di alcune disposizioni transitorie.

In particolare, si concedono altri 180 giorni di validità fino al 5 giugno 2012, delle attestazioni riferite alle dieci categorie di lavori che vengono

modificate dal regolamento.

Infine, il vincolo storico-artistico passa a 50 anni per le opere di autore vivente e aumenta a 70 anni la soglia di età di esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro - sotto tale profilo assimilate alle prime - sono "presunte" di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell'effettiva sussistenza dell'interesse, nel vincolo storico-artistico. Semplificato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso l'art. 146 del Codice.

Si prevede, inoltre, che i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato decreto, possano essere - a richiesta dell'ente ed a determinate condizioni - trasferiti, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese.

Ultima modifica è la possibilità rilasciata all'Anas S.p.A. di spostare in bilancio particolari voci che venivano considerate in conto esercizio e che invece ora sono in conto impianti.

4. Edilizia privata (art. 5)

L'articolo contiene una serie di misure per il rilancio delle costruzioni e la semplificazione delle procedure in materia edilizia.

La riforma più rilevante è la reintroduzione nell'ordinamento del principio del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire (art. 20, D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell'edilizia) ad eccezione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali.

Nel dettaglio, è previsto che la domanda per il rilascio del permesso di

costruire debba essere presentata corredata da un'attestazione concernente sia il titolo di legittimazione, sia gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore.

Peraltro, stante la rilevanza delle informazioni contenute nella domanda e nei documenti allegati, a tutela della veridicità ed affidabilità delle stesse, la riforma introduce un'ipotesi di reato che - ove il fatto non costituisca più grave reato - punisce con la reclusione da uno a tre anni chi dichiara, attesti o asseveri il falso.

Alla presentazione della domanda è collegato lo sviluppo di un procedimento complesso, cadenzato da una successione di termini perentori, che potrà esitare in un provvedimento espresso (i), nel silenzio-assenso (ii) ovvero, in casi eccezionali, nel silenzio-rifiuto (iii).

L'ufficio comunale competente (vale a dire lo Sportello unico per l'edilizia, la cui informatizzazione è disposta da una modifica ad hoc introdotta in sede di approvazione parlamentare del provvedimento) entro 10 giorni comunicherà al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 per i comuni di popolazione superiore ai 100.000 abitanti e in caso di progetti particolarmente complessi), il responsabile del procedimento instruirà la pratica sì da formulare una proposta di provvedimento al responsabile dell'ufficio.

Il termine di 60 giorni potrà essere sospeso o interrotto in due casi tassativamente previsti:

- qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto origi-

nario, il termine potrà essere sospeso con una richiesta motivata di modifica del progetto all'istante (in tal caso, l'interessato che voglia aderire alla richiesta dell'ufficio è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni);

- qualora il responsabile del procedimento, entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda, rivolga richiesta motivata di documenti che integrino o completino la domanda e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, il termine verrà interrotto e decorrerà nuovamente alla data di presentazione della documentazione integrativa (tale sospensione potrà essere attivata una sola volta).

Il provvedimento finale dovrà essere adottato, dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla formulazione della proposta effettuata dal responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine previsto per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intenderà formato il **silenzio-assenso**, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

In tali casi eccezionali, viceversa, il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento decorrerà dall'atto d'assenso dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo ovvero dall'esito della conferenza di servizi; sicché, ove l'atto d'assenso non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intenderà formato il **silenzio-rifiuto**.

Vengono, inoltre, "sanate" le violazioni delle prescrizioni del titolo abilitativo per altezza, distacchi,

cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali; lo si fa modificando la definizione di parziale difformità del titolo abilitativo.

Sempre in tema di semplificazione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, si segnala la soppressione, avvenuta in sede di conversione definitiva del d.l., della previsione originaria riguardante le opere di urbanizzazione primaria a scomputo.

Accanto alla modifica del procedimento di rilascio del permesso di costruire, il decreto dedica attenzioni alla segnalazione certificata di inizio di attività (cd. SCIA, art. 19, L. 241/1990) [v. Circolare del Servizio legislativo n. 29/2010, § 4.2], favorendone l'impiego nel settore edilizio.

Sono anzitutto previsti due significativi interventi di interpretazione autentica: l'uno con il quale si chiarisce definitivamente l'applicazione del nuovo istituto (sostitutivo della D.I.A.) al settore edilizio; l'altro con il quale si precisa che la normativa sulla SCIA in edilizia non è sostitutiva della disciplina prevista dalle leggi regionali e che, in ogni caso, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

In via generale è prevista la possibilità dell'inoltro della SCIA a mezzo posta (in tal caso si considererà presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione) ed è ridotto alla metà (da 60 a **30 giorni** dal ricevimento della SCIA) il termine entro il quale l'amministrazione competente potrà adottare i provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività; con modifica approvata in sede parlamentare è stato inserito un riferimento alle modalità di trasmissione telematica.

L'articolo in oggetto prevede anche che la relazione acustica sia sostituita da una autocertificazione del

tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica. Inoltre, per favorire la trasparenza dei procedimenti e l'accesso dei cittadini agli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici, è prescritta la pubblicazione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni comunali.

Un'altra novità, introdotta durante la conversione del decreto legge, è rappresentata dalla modifica della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Per agevolare il **trasferimento dei diritti immobiliari**, si dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 sull'ERP - stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge n. 179 del 1982 o per la cessione del diritto di superficie - possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. Tali norme si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall'art. 18 del DPR n. 380 del 2001 (TU edilizia) che la regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Sempre nell'ottica di agevolare gli operatori del settore delle costruzioni e garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, il decreto prevede ad una "tipizzazione" di uno schema contrattuale molto diffuso nella prassi e denominato "**cessione di cubatura**", prevedendo, all'art. 2643, c.1, n. 2bis), cod. civ., una autonoma e specifica ipotesi di trascrizione dei "contratti

che trasferiscono, costituiscono o modificano – secondo la nuova formulazione approvata – i diritti edificatori comunque denominati”.

Nel contesto delle citate semplificazioni, è inserita una proroga (al 1° luglio 2011) dell'entrata in vigore del regime di inasprimento della sanzioni previste in ipotesi di irregolarità catastale, recentemente modificate dal decreto legislativo 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) [v. Circolare del Servizio legislativo n. 13/2011, § 3].

In conclusione, si dà conto delle **misure di incentivo alla razionalizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione delle aree degradate.**

All'art. 5, comma 6, del decreto è stabilito che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – termine introdotto tramite l'approvazione di una proposta emendativa parlamentare – le Regioni varino specifiche leggi per incentivare tali azioni, anche con interventi di demolizione e ricostruzione, che abbiano i seguenti obiettivi:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Tali interventi non potranno riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e dovranno in ogni caso rispettare gli standard urbanistici e tutte le normative di settore.

Onde assicurare l'attuazione della misura da parte delle Regioni, il de-

creto contempla una clausola sostitutiva dai rimarchevoli effetti, per la quale, decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine anch'esso fissato conseguentemente all'approvazione di emendamento in sede parlamentare) senza che le Regioni abbiano provveduto all'approvazione delle specifiche leggi, le citate disposizioni (lettera a, b, c e d) saranno immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale (lett. a) non potrà essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10 per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

5. Semplificazioni amministrative varie (art. 6)

L'articolo 6 reca una serie di disposizioni dirette a semplificare gli oneri gravanti, soprattutto, sulle piccole e medie imprese.

Le nuove misure a “costo zero”, hanno come finalità la riduzione degli onerosi adempimenti burocratici esistenti in varie materie, contribuendo a creare condizioni di maggior crescita e aumentando l'innovazione nel sistema Paese.

In dettaglio le modifiche riguardano:

- il D.lgs. n. 196/03 (c.d. Codice privacy), escludendosi l'applicazione della normativa sulla privacy nei rapporti tra imprese;
- la riduzione e semplificazione delle comunicazioni da parte dei cittadini e delle imprese agli enti previdenziali;
- le pubbliche amministrazioni a cui è imposto di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Gli altri atti o documenti potranno essere richiesti solo se assolutamente necessari e non potranno costituire motivo di ri-

- getto della domanda del privato;
- la possibilità di utilizzare procedure telematiche per lo svolgimento di qualsiasi transazione tra le ASL e le imprese-cittadini;
- la sostituzione, per i trasporti eccezionali, dell'autorizzazione prevista per ciascun trasporto, con un'autorizzazione periodica da rilasciarsi secondo modalità semplificate;
- la garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- lo sportello unico per le attività produttive (Suap) di cui all'articolo 38 del D.L. 112/08.

Quanto alla **privacy**, le nuove disposizioni prevedono che il relativo Codice non si applichi ai trattamenti di dati personali nei rapporti tra persone giuridiche, imprese, enti e associazioni, per esclusive finalità di natura amministrativo-contabile, in modo da allineare la normativa italiana a quella degli altri Paesi dell'Unione Europea.

L'informativa che il titolare del trattamento dei dati personali deve dare all'interessato i cui dati sono oggetto di trattamento, (ex articolo 13, D.lgs. n. 196/03) non sarà più dovuta nel caso di ricezione di curricula trasmessi spontaneamente dal soggetto interessato all'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Sono previste, inoltre, semplificazioni per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili, ovvero che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, e quelli dei loro familiari: una semplice autocertificazione sostituirà il **Documento Programmatico per la Sicurezza**. Con l'autocertificazione, il titolare del trattamento, dichiarerà di trattare i dati nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice privacy e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice.

Allo scopo di rendere effettivamente **trasparente l'azione amministrativa** e di ridurre gli oneri gravanti su cittadini e imprese, le pubbliche amministrazioni, entro il 30 ottobre 2011, dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun tipo di procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e dei documenti necessari a sostegno dell'istanza. La pubblica amministrazione inadempiente non potrà respingere l'istanza opponendo la mancanza dell'atto o del documento e dovrà invitare l'istante a produrre la documentazione in tempi congrui. L'inadempimento è valutato ai fini dell'attribuzione della c.d. "retribuzione di risultato" ai dirigenti responsabili della pubblica amministrazione.

Tutti i **regolamenti ministeriali e interministeriali, i provvedimenti amministrativi** a carattere generale adottati allo scopo di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori e l'accesso ai servizi pubblici o alla concessione di benefici, dovranno recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri gravanti sui cittadini e le imprese introdotti ovvero eliminati con gli atti stessi.

Allo scopo di migliorare i servizi per i cittadini, **le ASL sono tenute ad adottare procedure telematiche** per:

- il pagamento on line delle prestazioni erogate;
- la consegna via web (mail, posta elettronica certificata ecc.) dei referti.

Resta in ogni caso fatta salva la facoltà per il cittadino di ricevere anche a casa copia cartacea del referto elettronico.

Semplificate anche le **procedure di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali** su gomma. Per i trasporti eccezionali su gomma è sufficiente la trasmissione, per via telematica, della richiesta di autoriz-

zazione, corredata dalla necessaria documentazione all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio. La riduzione degli oneri burocratici coinvolge non solo le amministrazioni statali ma **anche gli enti pubblici territoriali**. Si prevede, infatti, che Regioni, Province e Comuni devono adottare, nell'ambito di propria competenza, programmi di carattere normativo, amministrativo e organizzativo finalizzati alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi (Piano Moa) è istituito, presso la Conferenza unificata, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal ministro per la P.A. e l'innovazione, due dal ministro per la Semplificazione normativa, due dal ministro per i Rapporti con le regioni e sei membri designati Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni.

L'articolo in esame interviene anche in materia di **Sportello unico per le attività produttive (Suap)**, prevedendo che il prefetto competente provvede alla nomina di un commissario ad acta nei comuni che entro il 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli unici per le attività produttive ovvero non abbiano messo a disposizione delle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, ciò allo scopo di garantire l'adozione degli atti necessari per la messa a regime degli sportelli unici.

I comuni, comunque, devono adottare tutte le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivi-

tà produttive.

Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d'impresa, l'articolo in esame prevede, inoltre, **la trasmissione da parte del Suap alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento** delle comunicazioni, dei documenti, degli atti di autorizzazione, di licenza, di concessione, di permesso o di nulla osta, rilasciati dallo stesso Suap o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese, comprese le certificazioni di qualità o ambientali. Il Suap invierà alla camera di commercio territorialmente competente il duplicato di tutti i documenti ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della loro conservazione in un fascicolo informatico.

Tutte le attività di comunicazione tra il Suap, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, le imprese e le Agenzie per le imprese dovranno essere svolte esclusivamente in modalità telematica. Alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.

Novità riguardano anche la nascita delle **imprese artigiane**. Si prevede, infatti, che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà alle regioni disciplinare le procedure ai fini degli accertamenti, dei controlli e degli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché delle modalità di comunicazione ai soggetti interessati, delle cancellazioni e delle rettifiche. La comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligato-

ria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con effetto immediato.

Eventuali provvedimenti di variazione o cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non escludono l'obbligo contributivo per il periodo di effettivo esercizio dell'attività.

Un'altra rilevante novità, introdotta nel corso della conversione del decreto legge, riguarda i **consorzi agrari**. È previsto, infatti, che per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e per favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari possono istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni di produttori" in base alle norme sulle OP.

I vincoli e i controlli previsti per le OP si riferiscono esclusivamente alle nuove sezioni.

Coerentemente con le finalità dell'articolo 6 in esame e, cioè, la riduzione di oneri gravanti sulle PMI, un'altra modifica introdotta nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge riguarda la **semplificazione delle operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese dalla normativa vigente**. In particolare, si prevede che l'obbligo di numerazione progressiva e di vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, può essere assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale, non più ogni tre mesi bensì almeno una volta l'anno.

Nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge di natura tributaria, il termine di

cui sopra opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria. Si ricorda, infatti, che il processo di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie è realizzato con cadenza quindicinale per le fatture e almeno annuale per i documenti restanti.

La **semplificazione degli oneri amministrativi** a carico delle imprese è un obiettivo imposto anche alle **autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia**, le quali dovranno effettuare, ciascuna nel proprio ordinamento, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, predisponendo le misure legislative e regolamentari necessarie a realizzare tale riduzione entro il 31 dicembre 2012.

6. Misure di semplificazione fiscale (art. 7)

In relazione alla disciplina sull'**accesso ai locali dell'impresa** in sede di controlli fiscali, previdenziali, amministrativi, etc., la legge di conversione apporta lievi modifiche a quanto già previsto dal decreto, fra le quali assume rilevanza l'attribuzione delle funzioni di coordinamento degli accessi esclusivamente al Comune (e non più agli Sportelli unici per le attività produttive ovvero, in loro sostituzione, alle Camere di commercio). Sempre in tema di accessi, già il decreto interveniva sullo Statuto dei diritti del contribuente (art. 5, L.212/2000), prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente durante le verifiche effettuate nei confronti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi non potesse essere superiore a **quindici giorni** (anziché trenta) di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Ora viene precisato che i quindici giorni lavorativi dovranno altresì essere tutti contenuti nell'arco di un trimestre. Ciò vorrà dire che, in ogni caso, la verifica non potrà superare i tre mesi, a prescindere dalle giornate di effettiva presenza dei verificatori nei locali dell'impresa. Si sottolinea, inoltre, la rilevante modifica volta ad attenuare gli effetti derivanti dal nuovo istituto dell'atto di accertamento tributario immediatamente esecutivo, introdotto dall'art. 29, D.L. 78/2010, con il quale si è attuata la cd. concentrazione della riscossione nell'accertamento (v. Circolari del Servizio legislativo n. 26/2010 e n. 29/2010).

Com'è noto, gli atti di accertamento emessi (e non notificati) dal **1° ottobre 2011**, decorsi 60 giorni dalla notifica acquisiranno efficacia esecutiva. Pertanto, sulle sole basi della notifica di un atto impositivo, l'Amministrazione potrà procedere immediatamente all'attivazione delle procedure espropriative o cautelari, senza dover notificare al contribuente la cartella di pagamento. Ora, per evitare le conseguenze pregiudizievoli di una riscossione coattiva anticipata, il decreto - così come modificato dalla legge di conversione - dispone la **sospensione di diritto dell'esecuzione forzata** conseguente agli atti di "accertamento immediatamente esecutivo" per **centottanta giorni** decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. È tuttavia precisato che detta sospensione non si applicherà alle azioni cautelari e conservative. Tra l'altro, la sospensione non opererà nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Sicché, ad onta della intrinseca esecutività dell'atto di accertamento, la possibilità di attivare gli

legale

strumenti coattivi di riscossione è automaticamente differita di centottanta giorni, salva la sussistenza di ragioni di cautela del credito tributario basate sul pericolo per la riscossione.

In tema di **sospensione cautelare giudiziale** (quindi non di diritto) dell'atto tributario, la legge di conversione novella l'art. 47 della legge sul processo tributario (D.L.vo 546/1992), con l'aggiunta del comma 5 bis all'articolo 47 citato, che prevede che l'istanza di sospensione rivolta alle Commissioni tributarie sia decisa entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione della stessa.

Non sfugge che la norma in esame risulti priva di "sanzione" in relazione all'ipotesi di mancato rispetto del termine e che, pertanto, il termine da essa previsto rischi di essere declassato a meramente "ordinatorio" (dunque privo di effetti deterrenti sull'attività del giudice tributario).

7. Miniriforma della riscossione dei tributi (segue art. 7)

La legge di conversione introduce nel testo del decreto una serie di nuovi istituti relativi alla riscossione, miranti ad attenuare le rigidità del procedimento ed irrobustire le garanzie a tutela del contribuente. Anzitutto è stabilito che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000 - ai sensi del D.P.R. 602/1973 - le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall'invio di **due solleciti di pagamento**, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

In secondo luogo, è inserito un nuovo comma 2bis, art. 77, D.P.R. 602/1973, ove si stabilisce che prima di provvedere ad iscrivere **ipoteca** sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione debba notificare una **comunicazione** recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme

dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione ipotecaria. Ciò vorrà dire che, in assenza della prescritta notifica, l'ipoteca esattoriale sarà illegittima.

In terzo luogo, vengono introdotti limiti sostanziali - certamente significativi - alla possibilità dell'Agente della riscossione, sia di iscrivere **ipoteca esattoriale**, sia di procedere ad **espropriazione immobiliare** sugli immobili del contribuente.

È così stabilito che, in ogni caso, non si possa procedere all'iscrizione di ipoteca, né ad espropriazione qualora l'importo complessivo per cui si procede sia inferiore complessivamente ad **8.000 euro**.

Tale soglia si innalza a ben **20.000 euro** nel caso in cui

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- ovvero il contribuente debitore sia proprietario dell'immobile ed esso sia adibito ad abitazione principale.

Inoltre, la legge precisa che non debbano ricadere sul contribuente le **spese di cancellazione** del cd. **fermo amministrativo** sui beni mobili registrati, iscritto a garanzia del debito tributario ai sensi dell'articolo 86, D.P.R. 602/1973. Viene altresì modificata la cd. riscossione provvisoria - vale a dire la riscossione attivata ancorché gli atti di accertamento non siano divenuti definitivi - riducendo l'importo che legittimamente può essere iscritto a ruolo dalla metà della pretesa ad un terzo.

Più precisamente, con una novella al primo comma dell'articolo 15, D.P.R. 602/1973, si prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo (anzi-

ché per la metà) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

La legge di conversione detta anche disposizioni rilevanti ai fini del calcolo degli **interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta**. Nel dettaglio, viene novellato l'art. 30, c.1, D.P.R. 602/1973, dedicato agli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ed è stabilito che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Ciò malgrado, la novella si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si tratta di una norma di grande rilevanza, che previene gli effetti eccessivamente punitivi del cd. anatocismo tributario: quel meccanismo secondo il quale producono interessi di mora, non soltanto le imposte, ma anche le sanzioni e gli interessi relativi alla stessa iscrizione a ruolo. Per effetto della modifica, dunque, il nuovo articolo 30 si limita a stabilire che, decorsi inutilmente i sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi [allo stato, gli interessi di mora per ritardo pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annua].

Infine, le misure in tema di riscossione sono completate dalla **sottrazione autoritativa ad Equitalia della riscossione spontanea e coattiva delle**

entrate comunali.

Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa (e le s.p.a. da essa partecipate) cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

La riscossione delle suddette entrate, pertanto, avverrà in due modi:

- a) i Comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgono di società a capitale interamente pubblico potranno procedere in base alla “vecchia” procedura dell’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 ovvero attraverso la disciplina di cui al D.P.R. 602/1973, in quanto compatibile;
- b) i Comuni che utilizzano le altre forme di gestione della riscossione (diverse dalla gestione diretta o in house), potranno procedere esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto n. 639 del 1910.

[Si ricorda che l’ingiunzione fiscale risalente al regio decreto 639/1910 si sostanzia in un atto amministrativo dell’ufficio contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso, recante sia la determinazione dell’ammontare dell’entrata da riscuotere, sia la messa in mora il debitore, sia la creazione del titolo esecutivo].

8. Procedura speciale per il riconoscimento della ruralità degli immobili (segue art. 7, commi 2bis-2quater).

La legge di conversione ha introdotto nel corpo dell’art. 7, i commi 2bis, 2ter, e 2quater, con i quali il legislatore ha posto mano al

tema del riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili, questione rilevante ai fini dell’individuazione degli immobili esclusi dall’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili (ICI). Com’è noto, l’Agenzia del Territorio – e con essa la Confcooperative – hanno da sempre sostenuto che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile siano del tutto indipendenti dalla categoria catastale.

Viceversa, nonostante tale posizione sia stata consacrata in una norma di interpretazione autentica, la Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 18565/09) ritiene essenziale il criterio della “classificazione catastale” ai fini del riconoscimento della ruralità e, in particolare, la classificazione nelle categorie D/10 o A/6.

Allo stato – benché i proprietari degli immobili rurali si siano adeguati ai pronunciamenti dell’Agenzia del Territorio e del legislatore ed abbiano ritenuto i fabbricati rurali esclusi da Ici anche se non classificati in D/10 e A/6 – sulla scorta dell’orientamento della Cassazione, molti Comuni hanno provveduto ad attivare le procedure di riscossione volte al recupero dell’Ici.

Nel quadro di siffatto conflitto istituzionale ed interpretativo, la legge in commento ritiene di poter risolvere il problema prefigurando una speciale procedura di attribuzione delle categorie D/10 ed A/6 (le uniche categorie ritenute rilevanti dalla giurisprudenza della Cassazione) agli immobili che siano in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall’art. 9, D.L. 557/1993.

Più precisamente, i commi 2bis, 2ter e 2quater dell’art. 7 del decreto in esame (introdotti dalla legge di conversione) consentono a tutti i soggetti interessati al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli

immobili di presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all’immobile).

Il suddetto riconoscimento dispiegherà effetti meramente dichiarativi della ruralità, e non costitutivi. Tant’è vero che, ai fini della regolarità della domanda, la legge prescrive che gli interessati alleghino alla medesima un’autocertificazione in cui dichiarano che l’immobile possiede – in via continuativa e da almeno cinque anni – i requisiti di ruralità stabiliti dall’articolo 9 sopra citato.

La domanda di variazione deve essere presentata entro il **30 settembre 2011**.

Per accertare la ricorrenza in concreto dei requisiti di ruralità degli immobili, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione circa 50 giorni di tempo (dal 30 settembre al 20 novembre 2011). Infatti, alla scadenza del termine del **20 novembre 2011**, potrà verificarsi una delle seguenti ipotesi:

- a) l’Agenzia del Territorio, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’articolo 9, **convalida** la certificazione presentata ai sensi del comma precedente e **riconosce** l’attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 o D/10);
- b) l’Agenzia **nega** l’attribuzione della categoria catastale, con provvedimento motivato: in tal caso il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente;
- c) l’Agenzia **non si pronuncia** entro il 20 novembre 2011: in tal caso è previsto che il contribuente possa assumere provvi-

legale

soriamente, per un altro anno, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Infine, la legge rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per l'emanazione del quale non viene fissato alcun termine) per la determinazione delle modalità applicative e della documentazione necessaria, sia ai fini della presentazione della autocertificazione, sia ai fini della convalida, anche sulla base della documentazione che l'Agenzia del territorio e l'amministrazione comunale acquisiscono in sede di accertamento.

Confcooperative, insieme alle Organizzazioni professionali agricole, ha già chiesto un incontro all'Agenzia del Territorio per stabilire le modalità di attuazione della norma in commento.

In definitiva, la delineata procedura consente sia l'accertamento in fatto della sussistenza del carattere rurale degli immobili, sia l'attribuzione con effetti dichiarativi della corrispondente categoria catastale D/10 ed A/6.

Ciò vuol dire che, all'esito positivo del procedimento, gli immobili dedotti in domanda risulteranno essere:

- certamente in possesso dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9, D.L. 557/1993;
- certamente inquadrati entro le uniche categorie catastali attribuibili, secondo la Cassazione, agli immobili rurali.

Ciò non potrà non produrre effetti anche sui contenziosi tributari pendenti fra Comuni ed imprese agricole e vertenti sulla non assoggettabilità ad Ici degli immobili rurali. L'effetto tipico della procedura di cui all'art. 7, cc.2bis e ss., infatti, è l'accertamento amministrativo incontrovertibile della ruralità dell'immobile, che i contribuenti potranno far valere sia dinanzi agli Uffici comunali di accertamento, sia dinanzi ai Giudici tributari. Questi

ultimi, pertanto, non potranno che registrare la sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili e dichiararli esclusi dalla disciplina Ici, anche alla stregua del criticato orientamento della Cassazione che fa leva sulla rilevanza esclusiva del dato catastale.

9. Impresa e credito (art. 8)

L'articolo 8, detta una serie di disposizioni in materia di imprese e credito. Di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

Prosegue il progetto della **Banca del Sud** per lo sviluppo per il Mezzogiorno. Allo scopo, infatti, di incentivare l'accesso al credito da parte delle PMI del Sud e per poter sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, attraverso la raccolta bancaria in tutta Italia, la disposizione in esame prevede quanto segue.

I Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (i c.d. Trem-bond) fiscalmente agevolati, potranno essere emessi da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, nel rispetto del Testo Unico bancario e delle disposizioni di attuazione.

Tali Titoli sono strumenti finanziari:

1. aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi;
2. nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con cadenza periodica almeno annuale;
3. sottoscrivibili solo da persone fisiche che non svolgono attività di impresa.

Tali Titoli usufruiranno di una disciplina fiscale agevolata in quanto saranno assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 5%.

Potranno essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Tale importo potrà essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La nuova disciplina sui Titoli di Ri-

sparmio per l'Economia Meridionale, a differenza di quanto precedentemente previsto dall'articolo 2, commi 178-181, della legge n. 191/2009, ha rimosso il limite massimo su cui era applicabile l'aliquota di favore (pari prima a 100.000 € per ciascun sottoscrittore) nonché il limite minimo di detenzione (pari prima a 12 mesi).

Questo nuovo strumento di investimento favorirà le PMI del Sud che potranno così accedere al credito concesso dalle banche mediante il capitale raccolto dai risparmiatori. Il capitale concesso alle PMI avrà sicuramente dei tassi competitivi. Ma favorirà anche il risparmiatore a cui sarà applicata l'aliquota di favore del 5%.

Allo scopo di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle PMI, il **Comitato nazionale permanente per il microcredito** viene costituito come ente pubblico non economico, dotato di ampie forme di autonomia, con il nome di **"Ente nazionale per il microcredito"** (di seguito Ente). L'Ente svolge funzioni di coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, valutazione, agevolazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'UE.

Novità anche per il **Fondo di garanzia per le PMI**, al fine di migliorare l'accesso al credito e lo sviluppo delle PMI e per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

A tale scopo, la norma prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia anche introducendo differenziazioni sulle percentuali di finanziamento garantito. Il Fondo potrà anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi.

Fino al 50% delle risorse di cui al "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ex 354, articolo 1, legge n. 311/04) che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011, e dal 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, potranno essere utilizzate per il **finanziamento agevolato delle imprese** attraverso l'intermediazione di enti creditizi, con precedenza per le imprese **medie e piccole**, purché:

- l'entità dell'agevolazione non superi la quota di aiuti di minimis secondo il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea;
- la durata dell'agevolazione non superi i quindici anni.

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 118 del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/93) relativo alla **modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari**. Si prevede, in sintesi, che rispetto al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di eventi specifici e condizioni particolari, individuati contrattualmente. Tale previsione non trova applicazione ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (14 maggio 2011). Eventuali modifiche introdotte ai contratti in corso sono inefficaci per espressa disposizione di legge. Una grande novità è la norma che prevede la **rinegoziazione dei mutui a tasso variabile**, a vantaggio dei meno abbienti. Fino al 31 dicembre 2012, infatti, chi ha un mutuo ipotecario a tasso e rata

variabile, stipulato per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, quindi, l'applicazione di un tasso fisso. Tutto ciò a condizione che:

- 1) l'importo originario del mutuo non sia superiore a 200 mila €;
- 2) il mutuatario presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, che attesti un Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila €;
- 3) il mutuatario, salvo diversi accordi tra le parti, non sia in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo.

La norma prevede, altresì, che il mutuatario e il finanziatore concordino l'allungamento del piano di rimborso per un periodo non superiore a 5 anni, a condizione che la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.

L'assegno bancario oltre che cartaceo potrà essere presentato anche in forma elettronica. Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte le copie se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante la propria firma digitale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emanerà le disposizioni attuative delle nuove disposizioni.

Al fine di agevolare l'applicazione delle norme comunitarie in materia di finanziamento della PAC (Politica Agricola Comune) ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, è prevista la possibilità di **cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune nei confronti di istituti finanziari**, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo in commento modifica anche la disciplina dei confidi, ex articolo 13, D.L. n. 269/03. Si prevede, infatti, che la definizione di "confidi" comprende, oltre ai c.d. confidi con attività esterna, anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti. In sostanza, attraverso tale previsione, l'istituto dei Confidi viene esteso ai liberi professionisti. In tal modo viene sanata la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Le disposizioni in materia di Confidi, infatti, non prevedevano tra i soggetti deputati alla costituzione dei Confidi i liberi professionisti, impedendo loro di valersi di un valido supporto nella fase di avvio e di sviluppo della loro attività, nonché per affrontare l'attuale situazione economico-finanziaria.

L'articolo 8-bis, interviene in materia di **segnalazioni dei ritardi di pagamento**. In sintesi, è previsto che in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o persone giuridiche inserite nelle banche dati, devono essere tempestivamente cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento. L'istituto di credito deve provvedere alla richiesta di estinzione delle segnalazioni entro e non oltre sette giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento.

È previsto, infine, che le segnalazioni già registrate, riguardanti il mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei ovvero di un'unica rata semestrale, devono essere cancellate entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (28 luglio 2011).

legale

QUALE DESTINO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha proceduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra 2011/2014).

Tra le modifiche operate dalla legge di conversione, va evidenziato il contenuto dell'art. 40, commi 1-ter e 1-quater, che dispongono, nella sostanza, un taglio generalizzato delle agevolazioni fiscali attualmente riservate dal sistema tributario in favore di imprese e famiglie, allo scopo di recuperare risorse utili per riequilibrare i conti pubblici.

Il successivo decreto di ferragosto (D.L. 138/2011) è nuovamente intervenuto sulla questione, anticipandone gli effetti al 2012, in luogo del 2013 come previsto nel testo di legge originario.

Il particolare meccanismo contenuto nel citato art. 40, nel testo oggi in vigore, è il seguente:

“1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualo-

ra entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014”.

Nella sostanza, la norma prevede, come detto, una riduzione complessiva dei regimi di favore rispettivamente nella misura pari al 5% per l'anno 2012 ed al 20% a decorrere dall'anno successivo, intervento che peraltro si innesca solamente nel caso in cui, entro il 30 settembre 2012, non siano adottati specifici provvedimenti legislativi di natura fiscale ed assistenziale, tali da garantire effetti positivi sull'indebitamento netto, per un ammontare non inferiore a quanto previsto dalla norma, in relazione ai rispettivi anni di competenza.

Il comma 1-ter del citato art. 40 opera il rinvio all'allegato C-bis, nel quale sono ricompresi i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale potenzialmente soggetti a revisione. Il relativo elenco è stato redatto a seguito della complessa opera di rilevazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e raccoglie complessivamente n. 483 misure riassunte sotto il titolo “Elenco disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (articolo 21, comma 11, lett. a, legge

196/2009)”.

Scorrendo l'elenco dei regimi di favore, non potevano mancare, tra gli altri, gli istituti riguardanti il regime tributario delle società cooperative ed in particolare:

- l'esenzione parziale degli utili destinati a riserva obbligatoria e indivisibile (art. 12 Legge n. 904/1977; art. 1, comma 460 e 464 Legge n. 311/2004; art. 82, comma 28, D.L. n. 112/2008; art. 6, comma 1, D.L. n. 63/2002);
- la deducibilità dei ristorni (art. 12 DPR n. 601/1973);
- l'esenzione per le cooperative agricole (art. 10 DPR n. 601/1973; art. 1, comma 461, Legge n. 311/2004);
- l'agevolazione per le cooperative di produzione e lavoro, limitata al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap (art. 11 DPR n. 601/1973; art. 1, comma 462 e 463 Legge n. 311/2004);
- la deduzione del versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici (art. 11, comma 9, Legge n. 59/1992);
- l'esenzione delle quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale (art. 7, comma 3, Legge n. 59/1992).

Nella sezione inerente l'Iva, inoltre, va rilevata tra l'altro la presenza, nell'ambito delle agevolazioni evidenziate, delle aliquote ridotte proprie dei servizi prestati dalle cooperative sociali, nonché del regime speciale per i produttori agricoli.

Forse affrettando troppo i tempi, il legislatore ha notevolmente anticipato la revisione di alcuni tra i citati principi di favore, nell'ambito della Legge n. 148/2011, di conver-

fiscale

sione del D.L. n. 138/2011. L'art. 2, comma 36-bis e seguenti, del provvedimento citato contiene infatti disposizioni di carattere fiscale che intervengono sulla fiscalità propria delle società cooperative, con particolare riferimento alla rilevanza, ai fini Ires, degli utili netti di esercizio. Per effetto del nuovo intervento normativo, da un lato si innalza del 10% la percentuale degli utili da sottoporre a tassazione, con riguardo alle cooperative diverse da quelle agricole e sociali, e dall'altro si rende imponibile, in modo trasversale, il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Le citate disposizioni si rendono applicabili, di norma, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, con necessità di rideterminare gli acconti dovuti per

l'anno in questione.

Resta ora da capire se l'intervento in oggetto, con riguardo al mondo cooperativo, possa dirsi definitivo, oppure se, per quanto detto in apertura, fatta salva l'ipotesi in cui siano adottati, entro il 30 settembre 2012 i provvedimenti legislativi di riforma, sia da ritenersi a rischio l'integrità anche degli altri regimi di favore complessivamente previsti, ai fini sia delle imposte dirette che indirette, a favore delle società cooperative.

È comunque da considerare, in linea generale, la complessità della procedura prevista dal legislatore, che nell'ambito della manovra 2011/2014 si è limitato alla sola enunciazione del principio generale.

Al di là dell'intervento già perfezio-

nato in ordine alla tassazione degli utili di esercizio, saranno infatti senz'altro necessari ulteriori specifici provvedimenti, finalizzati alla individuazione delle concrete modalità di riduzione del profilo agevolativo di benefici che si palesano così disomogenei tra loro. Del resto, così pare esprimersi il secondo periodo del comma 1-ter sopra enunciato, che prevede, nel caso in cui il principio generale non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, affinché siano stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del principio, con riferimento ai singoli regimi interessati.

Maurizio Magnavini

REGIME IVA DELLE MIGLIORIE EXTRACAPITOLATO

fiscale

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, ha fornito risposta ad un quesito posto da un socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa, illustrando il corretto regime Iva da riservare agli interventi edili aggiuntivi, costituenti migliorie sull'immobile oggetto di assegnazione da parte della cooperativa edilizia.

Nell'ambito dell'istanza di interpello, il socio ha rappresentato all'Agenzia di aver commissionato in corso d'opera, alla ditta costruttrice che provvede alla realizzazione degli alloggi in forza di contratto di appalto in essere nei confronti della cooperativa, talune migliorie sul proprio immobile a destinazione abitativa "prima casa", segnalando come l'esecuzione ed il pagamento delle ope-

re extracapitolato siano stati gestiti e concordati direttamente con l'impresa costruttrice e da questa direttamente fatturati.

La circostanza particolare è proprio rappresentata da quest'ultimo aspetto. Nel caso di specie, infatti, i lavori di costruzione dell'alloggio sono stati commissionati dalla cooperativa edilizia, mentre i lavori di miglioramento sono stati commissionati da un soggetto terzo rispetto alla cooperativa, ovvero il socio in possesso dei requisiti prima casa.

Mentre risulta pacifica l'applicazione dell'aliquota del 4% in relazione alle prestazioni rese dall'appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell'immobile (n. 39, tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72), ai fini della deter-

minazione del corretto regime Iva in relazione alle prestazioni inerenti le migliorie extracapitolato occorre tenere presente che le stesse non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, posto che l'alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora realizzato.

A parere dell'Agenzia, tali prestazioni, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale (la cooperativa), si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile ed hanno ad oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell'alloggio.

Sulla base di tali considerazioni, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso

dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle relative prestazioni possa tornare applicabile il medesimo n. 39, tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.

Naturalmente, ricorda ulteriormente l'Agenzia, l'aliquota del 4% è applicabile ai lavori extra-

capitolato oggetto del quesito solo alla condizione che l'abitazione conservi, anche dopo l'esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, ove gli interventi realizzati fuori capitolato siano svolti entro i limiti citati e sempre che il socio abbia

reso le prescritte dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prima casa, i relativi corrispettivi debbano essere fatturati al socio della cooperativa dalla ditta appaltatrice con l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%.

Maurizio Magnavini

LAVORO SUBORDINATO E PRESIDENTE DI COOPERATIVA

Messaggio n. 12441 dell'INPS dell'08-06-2011

L'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, innovando rispetto alla pregressa normativa, dispone, al comma 3, che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".

Il rapporto di lavoro subordinato del socio con la società cooperativa deve essere inoltre instaurato e regolato in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 della legge n. 142/2001. Con messaggio n. 15031 del

07/06/2007 sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il presidente della medesima.

Con successivo messaggio n. 18663 del 18/07/2007, rilevata la necessità di svolgere in relazione alla fattispecie ulteriori approfondimenti, gli effetti del suddetto messaggio erano stati sospesi.

Alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione in oggetto - sia con riferimento alle funzioni tipiche del presidente di cooperativa, sia alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di compatibilità, in via generale, tra rapporto organico societario e rapporto di lavoro subordinato (amministratore - dipendente), si fa presente quanto segue.

1. FUNZIONI TIPICHE DEL PRESIDENTE DI COOPERATIVA

Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa si deve tenere presente che l'art. 2521

c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 (di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), prevede che nell'atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente.

Qualora l'atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione.

Inoltre, l'art. 2381 cod. civ. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri

lavoro

e compiti.

Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all'organo collegiale.

2. COMPATIBILITÀ, IN VIA GENERALE, TRA RAPPORTO ORGANICO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Quanto all'ulteriore aspetto, relativo alla compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore - dipendente), occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli amministratori di società di capitali, ma mutuabile anche nell'ambito delle società cooperative.

Tale giurisprudenza ha in primo luogo sancito un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.

Con specifico riferimento alla figura del presidente di società, la Corti di Cassazione, in sentenza n. 1793/1996, ha affermato che "resta comunque escluso che, alla riconoscibilità di un rapporto

di lavoro subordinato, sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa". Ciò in quanto, "né il contratto di società, né l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono direttamente imputati alla società.....; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone".

In altri termini, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Nello specifico la Suprema Corte ha più volte ribadito che, per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attivi-

tà estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico; tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione.

È necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.

3. COMPATIBILITÀ TRA RUOLO DI PRESIDENTE DI COOPERATIVA E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Si ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell'ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa.

Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
- il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

Risulta essenziale, pertanto, espletare un'indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.

UN CASO DI ANALISI DEI COSTI

Con questo intervento si intende proporre un caso concreto di analisi dei costi per consentire di verificarne la fattibilità anche nella propria realtà/cooperativa

SCENARIO

Piccola realtà in cui lavorano il titolare, la moglie, la figlia, e una decina di operai.

L'attività svolta è l'assemblaggio e/o l'imballaggio di articoli sanitari per conto di aziende terze.

PREMESSA

Obiettivo dell'analisi è quello di determinare il costo per commessa.

Esaminate le caratteristiche dell'attività della società in oggetto, viene analizzata la struttura dei costi relativi all'apparato produttivo e gestionale complessivo dell'azienda in modo da poter calcolare il costo pieno orario e, quindi, poter determinare, una volta rilevati i tempi di ogni commessa, il costo complessivo della commessa stessa.

Pare opportuno porre l'attenzione sulla scelta della retribuzione figurativa attribuita al titolare, alla moglie e alla figlia.

Si è a tal proposito ritenuto congruo attribuire al titolare e alla figlia una retribuzione leggermente superiore a quella spettante alle più specializzate tra le operaie, svolgendo essi stessi all'incirca il medesimo lavoro. Alla moglie è stata attribuita una retribuzione minore di quella attribuita al titolare, poichè lavora part-time nell'azienda.

Se il compenso attribuito ai titolari fosse stato "congruo" alla loro posizione e quindi sensibilmente più alto rispetto a quello delle altre lavoratrici, il costo del lavoro ottenuto sarebbe stato travisato.

Sarebbe infatti scaturito un costo orario molto più alto solo per il fatto che l'esecuzione di una prestazione (lavoro manuale) veniva effettuata, con lo stesso risultato, da un titolare piuttosto che da una operaia specializzata.

Bisogna infatti che sia chiarita la distinzione tra "margine", inteso come differenza tra costi e ricavi complessivi dell'attività, e "retribuzione figurativa" corrisposta ai soci nell'ambito del calcolo del costo complessivo stesso.

Mentre il margine costituisce il corrispettivo per l'esercizio di una attività imprenditoriale, la quale presuppone un investimento di capitali e l'assunzione del rischio di impresa, la retribuzione figurativa costituisce il corrispettivo di una effettiva prestazione di lavoro manuale e/o gestionale svolta dai titolari all'interno dell'azienda.

Appare importante la distinzione per evidenziare che, mentre il margine è di esclusiva competenza dei soci, la retribuzione figurativa potrebbe tranquillamente sostituire la retribuzione effettiva di un lavoratore dipendente che esercita le stesse funzioni.

ANALISI DEI COSTI

Introduzione. L'analisi dei costi effettuata è stata preceduta dall'esame delle caratteristiche peculiari dell'azienda esaminata. In particolare lo schema di lavoro seguito è stato il seguente:

- rilevazione puntuale della situazione aziendale per l'evidenziazione di eventuali centri di costo;
- identificazione dei costi diretti e di struttura che afferiscono ai singoli centri di costo rilevati nella precedente fase;
- determinazione del costo orario diretto;
- identificazione dei costi indiretti e del relativo costo orario indiretto;
- determinazione del costo pieno orario utilizzato per il calcolo del costo della commessa;
- determinazione del costo pieno orario, comprensivo di una quota di utile sperato;
- calcolo del costo complessivo della commessa;
- analisi sulla variabilità del costo orario indiretto (e quindi totale) in funzione dell'aumento delle ore effettivamente lavorate.

Ipotesi di lavoro. In seguito all'analisi effettuata, anche tramite verifica presso l'insediamento artigianale, dell'attività peculiare svolta dalla società, e cioè l'assemblaggio e/o l'imballaggio di articoli sanitari per conto di aziende committenti, si è ritenuto sufficiente l'individuazione di un unico centro di costo.

La componente "lavoro" infatti è assolutamente prevalente su qualsiasi altra componente di costo dell'attività. La fase produttiva, che si concretizza nella lavorazione e nell'assemblaggio di parti e componenti per l'otteni-

mento dell'articolo sanitario e/o nell'imballaggio dell'articolo sanitario stesso, è caratterizzata quasi essenzialmente dalla componente umana. L'incidenza delle attrezzature non è rilevante per cui si è deciso di subordinare anche tale costo (inteso come quota di ammortamento) al tempo di lavorazione.

Infine, la materia prima (parti e componenti, imballaggi) è sempre fornita dal committente in quanto la società effettua solo

l'assemblaggio e l'imballaggio conto terzi dei presidi sanitari; solo per una parte marginale è acquistata dalla società.

Per poter giungere al calcolo del **costo pieno orario complessivo**, si è proceduto secondo il seguente schema:

1. analisi approfondita del costo del lavoro e delle sue diverse variabili e calcolo del costo orario medio annuo;
2. analisi dei costi indiretti e di struttura;

3. calcolo del costo orario indiretto;
4. calcolo del costo pieno orario annuo;
5. predeterminazione dell'utile.

1. Analisi approfondita del costo del lavoro. Sono stati rilevati i costi annuali complessivi di tutti i dipendenti della società.

La tabella sotto riportata mostra i costi del personale ed il calcolo del costo orario diretto.

| COSTO DEL PERSONALE ANNUALE | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | col. 1 | col.2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 |
| | INEFF. | ORE COMPL. | ORE EFFETT. | COSTO COMPL. | COSTO ORAR. |
| MOGLIE TITOLARE | 10,00% | 500 | 450 | 9.000 | 20,00 |
| FIGLIA TITOLARE | 10,00% | 1.800 | 1.620 | 32.400 | 20,00 |
| Addetto 1 | 3,00% | 1.461 | 1.417 | 28.050 | 19,793 |
| Addetto 2 | 3,00% | 1.620 | 1.571 | 30.361 | 19,321 |
| Addetto 3 | 3,00% | 1.563 | 1.516 | 29.027 | 19,146 |
| Addetto 4 | 3,00% | 1.629 | 1.580 | 29.549 | 18,700 |
| Addetto 5 | 3,00% | 1.667 | 1.617 | 30.009 | 18,559 |
| Addetto 6 | 3,00% | 1.657 | 1.607 | 29.563 | 18,393 |
| Addetto 7 | 3,00% | 1.695 | 1.644 | 26.544 | 16,145 |
| Addetto 8 | 3,00% | 1.636 | 1.587 | 24.158 | 15,223 |
| Addetto 9 | 3,00% | 1.366 | 1.325 | 13.797 | 10,413 |
| Addetto 10 | 3,00% | 1.697 | 1.646 | 15.403 | 9,357 |
| Addetto 11 | 3,00% | 1.415 | 1.373 | 12.636 | 9,206 |
| Addetto 12 | 3,00% | 1.285 | 1.246 | 7.705 | 6,182 |
| TOTALE | | 20.991 | 20.200 | 318.202 | |
| COSTO ORARIO DIRETTO | | | | 15,752 | |

Per l'individuazione del **costo medio orario** si è proceduto al calcolo di tutti gli oneri annuali relativi al personale dipendente (retribuzioni lorde più contributi previdenziali più tredicesima più quota annuale trattamento di fine rapporto - riassunti in **colonna 4**) i quali sono poi stati raf-

frontati con le ore di lavoro effettivamente "produttive" (totale **colonna 3**).

Inefficienza (colonna 1)
È stata considerata una percentuale di inefficienza, inevitabilmente presente in ogni attività lavorativa (sulle otto ore giorno-

liere è infatti improbabile che non ci siano tempi morti - per apprestamento macchine, momenti di riposo ed altre cause -). I tempi di inefficienza sono stati calcolati in circa il 3% per ciascun addetto, percentuale media individuata sulla base di discussione con il titolare.

organizz.
aziendale

La percentuale di inefficienza risulta più alta per la figlia e la moglie del titolare in quanto esse stesse utilizzano parte del loro tempo lavorativo (si è supposto un 10%) per attività di supervisione e gestione amministrativa. **Il costo relativo all'attività di supervisione del titolare è stato inserito tra i costi indiretti e di struttura (costi direzionali).**

Ore lavorate (colonna 2)

Sono state considerate solo le **ore effettivamente lavorate** durante l'anno, con esclusione, quindi, di festività, ferie, permessi retribuiti e malattia.

Gli ulteriori costi diretti, quali le materie prime acquistate e il costo di trasporto, sono risultati assolutamente non rilevanti e pertanto sono stati conglobati con tutti gli altri costi indiretti e di struttura.

2. Analisi dei costi indiretti e di struttura. I costi indiretti e di struttura sono stati esaminati su base annuale e considerati globalmente per la successiva ripartizione sui costi del lavoro, si da giungere al calcolo definitivo del costo pieno orario.

Prima di tutto sono stati considerati gli ammortamenti dei cespiti aziendali, che sono risultati i seguenti:

| AMMORTAMENTI: | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| CESPITE | COSTO STORICO | VITA UTILE | AMMORTAMENTO |
| Automezzi | 36.118 | 5 | 7.223,600 |
| Macchinari e impianti | 6.190 | 8 | 773,750 |
| Attrezzature | 8.531,891 | 1 | 8.531,891 |
| Impianti vari | 33.416,720 | 8 | 4.177,090 |
| Macchine e mobili per ufficio | 33.853,764 | 8 | 4.231,721 |
| Manutenzioni e riparazioni | 2.540,457 | 1 | 2.540,457 |
| TOTALE | 120.650,832 | | 27.478,509 |

Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato sulla base della vita utile dei cespiti ritenuta congrua per tipologia di bene. Per quanto riguarda gli automezzi, il costo storico non compren-

de il valore dell'autovettura del titolare, in quanto **non inerente** alla gestione aziendale.

I beni inferiori al milione e le manutenzioni e riparazioni sono state considerate nel calcolo della

quota di ammortamento per l'intero valore.

Successivamente sono stati analizzati gli altri costi di struttura:

| ALTRI COSTI DI STRUTTURA | |
|----------------------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE |
| Acquisti materiali di consumo | 31.157 |
| Onere figurativo titolare | 32.000 |
| Spese di pubblicità | 7.632 |
| Prestazioni di servizi | 12.530 |
| Spese generali | 65.199,392 |
| Totale | 148.518,392 |

Come già sottolineato, costi diretti quali le materie prime acquistate e il costo di trasporto, sono risultati assolutamente non

rilevanti e pertanto sono stati conglobati con tutti gli altri costi indiretti e di struttura.

3. Calcolo del costo orario indiretto. I costi indiretti sono stati imputati completamente all'unico centro di costo per il cal-

colo del costo complessivo annuo, ovvero dovranno essere attribuiti alle singole commesse di lavoro dirette imputate: lavoro sulla base delle ore

| RIEPILOGO COSTI DI STRUTTURA | |
|------------------------------|-------------|
| Ammortamenti | 27.478,509 |
| Altri costi di struttura | 148.518,392 |
| TOTALE | 175.996,901 |
| Costo orario indiretto (1) | 8,713 |

1) Il costo è stato ottenuto rapportando il totale costi di struttura al totale delle ore effettivamente lavorate: 175.996,901/20.200.

4. Calcolo del costo pieno orario annuo. Il costo pieno orario annuo è stato ottenuto come somma dei costi diretti e dei costi indiretti, calcolati in Tab. 4 e in Tab. 1. Applicando esattamente questo costo ad ogni commessa effettuata, la società chiuderebbe l'esercizio con un utile pari a zero, in quanto coprirebbe tutti i costi, compreso gli oneri figurativi previsti per i titolari.

| | |
|---------------------|---------------|
| Costo diretto | 15,752 |
| Costo indiretto | 8,713 |
| Costo totale | 24,465 |

5. Predeterminazione dell'utile. Come indicato nel punto precedente, l'applicazione del costo pieno orario come calcolato in Tab. 4, consentirebbe alla società di coprire tutti i costi, compreso gli oneri figurativi dei titolari, e quindi di chiudere in sostanziale pareggio. Affinchè la società possa chiudere l'esercizio con un risultato positivo, inteso come remunerazione del puro rischio di impresa, occorre che al costo pieno orario, venga aggiunto un ulteriore elemento dato dal rapporto tra il margine desiderato (e/o compatibile con le esigenze di mercato) e le ore totali effettivamente lavorate. In pratica sarebbe come aggiungere, nella tabella degli altri costi di struttura, un'ulteriore componente chiamata appunto "margine desiderato". Supponendo un margine desiderato di Euro 100.000, si avrebbe:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Margine desiderato | 100.000 |
| Ore lavorate | 20.200 |
| Margine Orario | 4,950 |

Perciò il prezzo da applicare ad ogni commessa per ciascuna ora di lavoro effettuata sarà dato da:

| | |
|---------------------|---------------|
| Costo diretto | 15,752 |
| Costo indiretto | 8,713 |
| Margine | 4,950 |
| Costo totale | 29.415 |

organizz.
aziendale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il costo pieno orario annuo così ottenuto deve essere utilizzato per calcolare il costo complessivo di ogni commessa lavorata, sulla base dei tempi uomo rilevati analiticamente.

Analisi sulla variazione del costo indiretto.

La tabella dei costi del personale mostra chiaramente che vi sono dei valori che si discostano di molto dal valore medio.

Si passa da un minimo di 6,182 Euro all'ora ad un massimo di 19,793 Euro all'ora.


Si è ritenuto valido utilizzare il costo medio orario calcolato su

tutti i dipendenti (e quindi la rilevazione e l'imputazione dei tempi-commessa sarà gestita senza distinguere i singoli dipendenti) in quanto il titolare, al momento dell'avvio della produzione di una commessa, non può allocare sulle varie fasi di produzione il personale in funzione del relativo costo orario.

Inoltre si ritiene che il calcolo del costo di una commessa (o di un codice prodotto) basato sul costo medio di tutti i dipendenti si avvicini molto al costo commessa calcolato considerando i costi orari di ogni singolo dipendente (sulla base delle ore che ognuno di essi lavora alla commessa in questione).

Ipotizzando una produttività più alta, vale a dire un numero di ore lavorate annue effettive pari a 1.700 per tutte le dipendenti, mantenendo la stessa percentuale di inefficienza, il costo orario pieno scenderebbe da Euro 24,465 a Euro 23,785, con una diminuzione di Euro 0,680 all'ora (circa 12 mila l'anno, proiettano il dato sulle ore complessive lavorate da tutti i dipendenti).

È evidente che il costo orario indiretto (e quindi il costo pieno) diminuisce ulteriormente all'aumentare del numero delle ore effettivamente lavorate dalle dipendenti, come mostra il grafico che segue:



Il costo orario indiretto passa da Euro 8,505 per 1.600 ore di lavoro pro capite effettive annue, a Euro 8,052 per 1.700 ore lavoro, a Euro 7,645 per 1.800 ore lavoro.

Gianangelo Monchieri

FINANZA AGEVOLATA: BANDI CAMERALI 2011

Di seguito si riportano l'elenco dei bandi camerali 2011. La maggior parte degli stessi prevede la presentazione telematica della domanda a partire dal 14/12/2011,

tuttavia stante la dotazione limitata di risorse e il criterio cronologico di assegnazione è opportuno aver predisposto per tempo la documentazione. Si ricorda che il Servizio

Creditizio di Confcooperative, oltre che per chiarimenti e integrazioni (sgennari@confcooperative.brescia.it), è a disposizione per l'invio telematico della domanda.

| Codice Bando | Titolo | Presentazione domanda | Settore Economico Beneficiari | Finalità | Entità del contributo |
|--------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| (1001) | Fiere Missioni Pro Brixia | Dal 02.01.2012 Al 27.01.2012 | Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo | Contributi alle imprese bresciane per la partecipazione a fiere /missioni all'estero promosse /organizzate dall'azienda speciale PRO-BRIXIA. Relative al secondo semestre 2011 | Per ogni manifestazione fieristica, il contributo sarà corrisposto sotto forma di voucher (€ 3.150 - € 4.500), commisurato ai costi di partecipazione previsti per la singola fiera. |
| (1002) | Acquisto hardware e software | Dal 14/12/2011 al 16/01/2012 | Artigianato Trasporti | Sono finanziabili gli investimenti effettuati nel 2011, riguardanti l'acquisto e la installazione di appositi strumenti informatici, hardware e/o software, specifici per l'esercizio dell'attività e per la gestione aziendale, inclusi i sistemi di pesatura a bordo ed il software per il cronotachigrafo digitale. | Il contributo è fissato nella misura pari al 40% delle spese sostenute. Il contributo massimo è di € 3.000 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 3.500. |
| (1003) | Fiere Italia | Dal 2.1.2012 Al 18.01.2012 | Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo | Contributi alle imprese bresciane per la partecipazione a fiere Italia e incontri d'affari. Relative al secondo semestre 2011 | Il contributo è fissato nella misura pari al 30% delle spese sostenute. Il contributo massimo è di € 2.200 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 2.000. |
| (1004) | Formazione professionale | Dal 14.12.2011 Al 16.01.2012 | Agricoltura Agricoltura Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo | Partecipazione a corsi o seminari con data di inizio non antecedente al 02/01/11 e non posteriore al 31/12/11, riguardanti la formazione professionale attinenti attività ed oggetto sociale dell'impresa. | Il contributo è fissato nella misura pari al 50% del costo sostenuto. Il contributo massimo è di € 3.500 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 700. |
| (1005) | Nuove società cooperative | Dal 14.12.2011 Al 16.01.2012 | Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo | Sono ritenute ammissibili le spese complessive sostenute per la costituzione della nuova società cooperativa quali le spese di promozione, di consulenza e di assistenza. | Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute entro il 31/12/2011. La spesa minima ammissibile è fissata pari a € 1.500. Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di € 3.500 per ogni società cooperativa. |

credito
e
finanza

| Codice Bando | Titolo | Presentazione domanda | Settore Economico Beneficiari | Finalità | Entità del contributo |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|
| (1006) | Imprese olivicole | Dal 1/04/2011 Al 31/10/2011 | Agricoltura | Sono ritenute spese ammissibili l'acquisto di attrezzature per la raccolta e la potatura e per la conservazione e il confezionamento dell'olio. | Il contributo è erogato nella misura del 40% della spesa ammissibile (al netto IVA), il massimale è 5.000€ e la spesa minima 1.500€ |
| (1007) | Siti internet | Dal 1/04/2011 Al 31/12/2011 | Agricoltura | Il contributo ha ad oggetto l'attivazione di un nuovo sito internet o l'implementazione di un sito esistente, per la promozione e la vendita di prodotti propri. | Il contributo è erogato nella misura del 40% della spesa ammissibile (al netto IVA). Il massimale è 2.000€ e la spesa minima 1.000€. |
| (1109) | Innovazione | Dal 14.12.2011 Al 16.01.2012 | Commercio (e Servizi strettamente funzionali al comparto commercio) | Sono ritenute ammissibili l'acquisto di hardware e/o software evoluti specifici per la gestione aziendale (comunicazione, sicurezza, riduzione consumi energetici e rifiuti, pagamento sicuro per conto PA, innovazione logistica). | Il contributo è erogato nella misura del 50% della spesa ammissibile (al netto IVA). Il massimale è 6.000€ e la spesa minima 4.000€. |
| (1111) | Strategia e marketing | Dal 14.12.2010 Al 16.01.2011 | Commercio Servizi Trasporti Turismo | Sono ritenute ammissibili le spese di consulenza sostenute per: 1. l'analisi delle strategie attuali dell'impresa e per la definizione di progetti strategici e azioni di marketing innovative; 2. attività di comunicazione collegate al progetto di innovazione (max. 30% del totale). | Il contributo è fissato nella misura pari al 50% del totale delle spese ammissibili, a fronte di una spesa minima sostenuta pari a € 3.000. Il contributo massimo concedibile è di € 4.000. |
| (1112) (1113) | Accesso al credito | Dal 2/11/2011 al 13/01/2012 | Artigianato Commercio Servizi Trasporti Turismo | Concessione di contributi su finanziamenti contratti ed erogati dalle Banche, tramite Confidi, all'impresa richiedente, dal 1/07/10, con recupero – pari all'importo dell'aiuto camerale – degli interessi + quota capitale, entro il 31/12/11. | Per ogni finanziamento bancario il contributo corrisposto sarà: a) per investimenti: - Capitale minimo finanziato: 20.000€; Contributo su capitale finanziato: 6%; - Contributo camerale minimo: 1.200€; Contributo camerale massimo: 12.000€. b) Per carenza di liquidità: - Capitale minimo finanziato: 15.000€; - Contributo su capitale finanziato: 4%; - Contributo camerale minimo: 600€; Contributo camerale massimo: 6.000€. |
| (1114) | Accesso al credito | Dal 2/11/2011 al 13/01/2012 | Industria | Concessione di contributi su finanziamenti contratti ed erogati dalle Banche, tramite Confidi, all'impresa richiedente, dal 1/07/10, con recupero – pari all'importo dell'aiuto camerale – degli interessi + quota capitale, entro il 31/12/11. | Per ogni finanziamento bancario il contributo corrisposto sarà: - Capitale minimo finanziato: 50.000€; - Contributo su capitale finanziato: 4%; - Contributo camerale minimo: 2.000€; Contributo camerale massimo: 8.000€. |

**credito
e
finanza**

ALBO GESTORI AMBIENTALI

La determinazione 841/2011 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, rappresenta un ulteriore chiarimento relativamente alle condizioni ed alle procedure che determinano l'iscrizione nella

categoria 8, quella cioè ricomprende le imprese che compiono attività di "intermediazione e commercio di rifiuti".

Il Comitato Nazionale ha ribadito che le sole operazioni di raccolta e

trasporto di rifiuti non costituiscono attività di intermediazione e quindi non comportano l'iscrizione nella categoria 8; l'intermediario è l'impresa che "dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi".

PREMIO ALL'INNOVAZIONE AMICA DELL'AMBIENTE

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente, un'iniziativa nell'ambito della Campagna SEE - Sustainable Energy Europe.

Il Premio, ideato da Legambiente, è un riconoscimento nazionale rivolto all'innovazione di impresa in campo ambientale. Viene attribuito a innovazioni di prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali.

Scopo del Premio è creare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, valorizzando quelle realtà che sappiano raccogliere le sfide dell'ambiente come valore e opportunità irrinunciabile di sviluppo anche economico e sociale.

BENEFICIARI

Il Bando è rivolto principalmente alle imprese (private, pubbliche, individuali, cooperative, consorzi, organizzazioni non profit) che producono beni o erogano servizi. La partecipazione è gratuita ed è aperta anche alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni scientifiche, agli istituti universitari, ai liberi professionisti e alle associazioni di cittadini.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Il Bando 2011 vuole promuovere le innovazioni di prodotto, di processo e di sistema nella produzione di beni e servizi che mettono al centro l'essere umano e l'ambiente, che partono dalla specificità e valorizzazione dei territori italiani, nel rispetto della legalità. In particolare, saranno oggetto di valutazione le soluzioni innovative realizzate nell'ambito dei seguenti settori:

Energie

Per una politica energetica sostenibile, basata sull'efficienza, sulle fonti rinnovabili e sull'innovazione tecnologica, l'obiettivo principale resta il sottrarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili nel minor tempo possibile. Il bando valuta

- prodotti e servizi per il risparmio e l'efficienza energetica;
- tecnologie, processi, servizi per la generazione, la distribuzione o l'acquisto di energia da fonti rinnovabili.

Particolare attenzione viene posta ai progetti finalizzati alla costruzione di reti intelligenti basate su soluzioni capaci di far dialogare i soggetti integrati nella rete, nonché a servizi e tecnologie per la gestione dei flussi di informazione.

Agricoltura

Oggi agricoltura e agroindustria rappresentano un fattore fondamentale di modernizzazione e inno-

vazione, sia sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici che nell'arrestare il consumo di suolo. La nuova agricoltura integrerà ruoli e reddito da alimenti, innovazioni capaci di integrare biomateriali, bioenergie, valorizzazione territoriale e identità, accoglienza e socialità. Il bando si rivolge alle realtà che hanno investito in:

- trasferimento di conoscenze, tutela e innovazione dei prodotti tipici, tutela del territorio e del suolo agricolo e forestale;
- efficienza nell'uso delle bioenergie e biomateriali in un contesto di filiera territoriale;
- sviluppo di una rete di diagnostica avanzata per la qualità, la tracciabilità, la sicurezza alimentare.

Particolare attenzione viene posta a progetti di agricoltura periurbana e urbana, integrati nei quartieri.

Mobilità

La Commissione Europea pone come obiettivo strategico del settore trasporti, entro il 2050, la riduzione delle emissioni di almeno il 60% rispetto ai livelli del 1992. La grande sfida sta nell'interrompere la dipendenza del sistema dei trasporti dal petrolio e nell'individuare nuovi modelli di mobilità e nuovi servizi adeguati ai diversi contesti territoriali. Il bando valuta le innovazioni che hanno generato:

- attivazione o miglioramento del-

energia
e
ambiente

la multimodalità nei sistemi di trasporto pubblico locale, nonché la flessibilità e l'integrazione con altri servizi di mobilità, in particolare individuando soluzioni per ridurre l'ultimo miglio e organizzare il ricorso a servizi di mobilità collettiva o condivisa

- miglioramento della logistica delle merci
- sensibilizzazione da parte di aziende o amministrazioni pubbliche di clienti, fornitori e dipendenti indirizzandoli verso modelli di mobilità sostenibile
- miglioramento delle "prestazioni" delle infrastrutture di mobilità a servizio dei cittadini mediante soluzioni basate sulle tecnologie dell'infomobilità, integrate con tecnologie spaziali/satellitari
- ampliamento dell'offerta sul mercato di tecnologie, mezzi, componenti e prodotti a basso impatto ambientale.

Abitare

Dalla casa all'ecoquartiere. La sfida della sostenibilità si vince nelle nostre città e nei nostri paesi. Nelle città del prossimo futuro non basterà più costruire edifici a emissioni zero, ma sarà sempre più necessario agire su porzioni di città per avere economie di scala e per fare da volano al resto del territorio. È dai quartieri che può partire la rigenerazione urbana come indirizzo per riportare qualità e identità nelle nostre città e nei nostri territori, creando comunità, servizi di prossimità e sostenibilità.

Il bando valuta le realizzazioni che hanno puntato su:

- riqualificazione e recupero di aree dismesse o degradate;
- raccolta e riciclo di acque e rifiuti, efficienza e utilizzo di fonti di energia rinnovabile: i servizi urbani di caseggiato e di quartiere;
- impiego di tecnologie nella gestione degli edifici (istruzioni, manutenzione, corretto utilizzo impianti, gestione energetica)

- minor consumo di risorse sia rinnovabili che non rinnovabili anche attraverso servizi di prossimità e impiego di materiali a ridotto impatto in tutte le fasi del ciclo di vita.

PREMIO

Il Premio darà diritto all'uso del logo "Innovazione Amica dell'Ambiente", la lampadina dalla foglia verde affiancata al Cigno di Legambiente, sulla comunicazione legata all'innovazione premiata, per la durata di un anno.

PROCEDURE E TERMINI

Per partecipare al Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2011 è necessario compilare ed inviare le domande direttamente on line entro e non oltre il 24/10/2011.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2011 <http://www.premioinnovazione.legambiente.org/section.php>

settori

BANDO PROGRAMMA DIRETTIVA NITRATI

La Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 7620/11, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione al programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati» (D.G.R. n. 10890/09).

La Regione Lombardia ha infatti attivato un "Programma straordinario nitrati", prevedendo interventi per il contenimento del carico d'azoto prodotto e per l'ammodernamento delle strutture di stoccaggio, privilegiando, per quanto riguarda la gestione delle deiezioni sotto i diversi profili ambientali, la connessa realizzazione di impianti agroenergetici.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda:

- A. Impresa individuale:** titolare di partita IVA; iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti"); in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- B. Società agricola:** titolare di partita IVA; iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole"); in possesso della qualifica di IAP oppure sia

imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- C. Società cooperativa:** titolare di partita IVA; iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- D. Impresa associata:** le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata deve

essere: legalmente costituita; titolare di partita IVA; iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti. Le fatture relative agli interventi previsti dal Programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

E. Società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti indicati alle lettere A, B, C, D.

F. Associazione temporanea di impresa (ATI): le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro e/o con altre imprese per realizzare un investimento in comune. Nel caso di associazione temporanea di impresa costituita anche con imprese diverse da quelle indicate alle lettere A, B e C, l’impresa mandataria dovrà essere un’impresa agricola, costituita in una delle forme indicate alle lettere A, B e C. Nell’Associazione temporanea d’impresa, l’impresa mandataria è l’unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione concedente nel garantire una corretta e puntuale esecuzione dell’opera, assumendosi anche l’onere di provvedere a sostituire, con la propria struttura o con un’altra azienda, una mandante che eventualmente non sia in grado di eseguire la parte dell’opera di propria competenza. L’Associazione temporanea d’impresa deve conservare una durata coincidente con l’ese-

cuzione dell’opera per la quale è stata costituita ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal successivo punto 20.

G. Consorzi di Bonifica, come definiti dall’art. 79 della L.R. n. 31/2008. Possono presentare domanda anche i Consorzi di Miglioramento fondiario di secondo grado, così come definiti all’art. 84 della L.R. n. 31/2008.

H. Tutti i Comuni della Lombardia.

I soggetti di cui ai lettere G e H possono presentare domanda solo per la tipologia di intervento di cui al punto 3) sottoindicato.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Gli aiuti vengono concessi per le sottoindicate tipologie di intervento:

- 1) Impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
- 2) Impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
- 3) Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, ivi compresa la copertura degli stoccaggi, che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
- 4) Integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi, realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto;
- 5) Impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità am-

bientale delle attività zootecniche.

Nel progetto di investimento è ammissibile a contributo l’insieme delle opere e impianti per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energia rinnovabile, anche di tipo semplificato, comprensive delle strutture di stoccaggio dei liquami e/o di altre opere accessorie per la movimentazione degli effluenti e l’uso efficiente dell’energia, unitamente alla realizzazione di strutture integrative per la riduzione dell’azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell’utilizzazione agronomica. Deve essere prevista la copertura degli stoccaggi finali della frazione separata liquida.

Può essere omessa la previsione di copertura degli stoccaggi finali della frazione separata liquida nel caso di effluenti sottoposti a processi di rimozione dell’azoto volatile che assicurano un’efficienza di abbattimento di almeno il 70%.

In connessione con gli impianti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e nell’ambito del progetto di investimento, sono ammissibili a finanziamento le macchine e le attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento a fini di utilizzazione agronomica che assicurano una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale (iniezione diretta e/o contestuale interrimento). Nel caso di interventi comprensoriali di cui al precedente punto 3) il progetto deve essere supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti conferenti e il soggetto proponente l’intervento stesso.

In presenza di ammissibilità al finanziamento regionale tale accordo deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti, di durata almeno pari al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma.

La caratteristica comprensoriale del progetto è in funzione del coinvolgimento e delle ricadute territoriali della proposta, da ricondursi co-

settori

munque a precise aree geografiche delimitate (es. comuni o loro frazioni).

È fissato un limite minimo ed un limite massimo della spesa a finanziamento per ogni domanda, pari rispettivamente a 100.000 euro e a 4.000.000/ 6.000.000 di euro in base alla tipologia di impianto. I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi a finanziamento, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valuta-

zione e dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto complessivo, che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo.

CONTRIBUTI

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi, calcolato in equivalente sovvenzione lorda in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento.

Il valore del sostegno varia in base alla dimensione aziendale e al tipo di investimento da attuare.

PROCEDURE E TERMINI

La domanda, redatta sulla modulistica in allegato al decreto in oggetto, deve essere presentata al protocollo della Provincia nel cui territorio si realizzano gli interventi e inviata, per conoscenza, all'Istituto erogante scelto dai beneficiari, entro il 16 Ottobre 2011 (60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul BURL avvenuta il 16/08/11).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.d.u.o. n. 7620/11 (BURL Serie Ordinaria n. 33 del 16/08/11, pag. 15).

PROGETTO "GIOVENTÙ CARD"

L'Assessorato Giovani e Politiche Giovanili della Provincia di Brescia propone il progetto 'GIOVENTÙ CARD', uno strumento di quotidiano utilizzo per i giovani in grado di agevolare la fruizione da parte dei ragazzi di sconti e facilitazioni presso esercizi commerciali e di erogazione di servizi nel campo culturale, sportivo, formativo e ricreativo.

L'obiettivo è quello di offrire un accesso privilegiato alle proposte del territorio, nonché attivare forme di aggregazione e partecipazione rispetto alle attività promosse dalla Provincia e, in generale, da tutte le realtà che a diverso titolo operano a favore del pubblico giovanile.

TARGET DI RIFERIMENTO E VALIDITA' DELLA TESSERA

Sono in distribuzione gratuita di 20.000 tessere a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nella provincia di Brescia. La carta riporta nome, cognome e data di nascita del possessore - è valida fino al

31/12/2015 o fino al compimento del 36° anno di età.

PUNTI TESSERAMENTO / PUNTI CONVENZIONATI

Il Servizio Giovani della Provincia ha provveduto ad individuare uffici specifici designati come 'Punti Tesseramento' (Gioventù Point), presso i quali i ragazzi possono ritirare la tessera, nonché accedere a tutte le informazioni sull'iniziativa proposta.

Il Servizio ha provveduto, altresì, ad effettuare una mappatura degli esercizi e delle strutture diffuse sul territorio provinciale che, in ambiti diversi, per natura e tipo di attività offrono prodotti/servizi a favore del pubblico giovanile. L'ufficio ha proposto l'adesione al progetto per la concessione di speciali agevolazioni e sconti sull'acquisto di beni e/o la fruizione di servizi nella misura più vantaggiosa possibile, tenuto anche conto dell'elevato numero di ragazzi ai quali ci si intende rivolgere come destinatari dell'iniziativa.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il Servizio Giovani della Provincia ha provveduto alla creazione del sito www.gioventucard.it come prezioso strumento di accesso a tutte le informazioni utili (presentazione dell'iniziativa, elenco punti tesseramento, elenco punti convenzionati, ecc.), nonché alla promozione del progetto attraverso il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione (quotidiani free-press, radio, internet e social network), degli Uffici Informagiovani aderenti alla Rete Informagiovani Bresciana, dei Comuni della provincia e di tutti i partner che collaborano abitualmente con il Servizio.

Nel dettaglio, all'interno del sito trovano pubblicazione:

- presentazione del progetto
- partner
- guida agli esercizi/servizi aderenti e identificati come "Punti Convenzionati" (elenco completo/elenco suddiviso per categoria/ elenco suddiviso per zona)

settori

- guida agli uffici designati dalla Provincia come 'Punti Tessera-mento' (Gioventù Point)
- modalità di richiesta e di rilascio della carta
- modalità di adesione al progetto da parte di nuovi esercizi/servizi

Il Servizio Giovani ha distribuito il

materiale pubblicitario prodotto (locandine, adesivi e flyer) presso i 'Punti Convenzionati', i 'Punti Tessera-mento' ed ogni altra sede identificata come luogo di partecipazione/ aggregazione giovanile al fine di garantire la massima visibilità all'iniziativa.

PARTNER

- ASCOM - CONFCOMMERCIO Brescia
- BCC AGROBRESCIANO
- CONSORZIO BRESCIA MERCATI
- LABA - Libera Accademia di Belle Arti
- LE PORTE FRANCHE

AFFIDAMENTO E CONVENZIONI

La Direzione Generale Industria, artigianato, edilizia e cooperazione il 13 luglio u.s. ha approvato in via definitiva gli "Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra Enti pubblici e cooperative sociali", ultimo adempimento previsto per dare piena attuazione alla D.G.R. 1353/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità".

Con questo strumento vengono offerti alle cooperative aggiornati riferimenti normativi e giuridici in merito di affidamenti.

Tra gli elementi più importanti della Delibera e degli Indirizzi vanno richiamati i seguenti:

a) la D.G.R. 1353/2011 (e di conseguenza gli Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra Enti pubblici e cooperative sociali) è vincolante per ASL e Aziende Ospedaliere e costituisce Linea di Indirizzo operativa per i Comuni.

La delibera afferma che:

1. l'affidamento ai soggetti del Terzo Settore non può essere effettuato mediante procedure concorsuali che prendano in considerazione solo il prezzo dell'offerta (offerte al ribasso).
2. Definisce che alla componente

tecnica dell'offerta va attribuito un punteggio almeno pari a 70 punti su 100, lasciando i restanti 30/100 alla componente economica.

3. Precisa che qualora le amministrazioni pubbliche non intendano seguire le indicazioni contenute nelle Linee Guida devono motivare tale scelta.
4. Vengono fissati limiti, in riferimento alla normativa (L.266/1991), in base alla quale le Organizzazioni e Associazioni di Volontariato non possono essere affidatarie di servizi al di fuori delle fattispecie previste dalla legge, evitando in tal modo che le amministrazioni possano innescare conflitti tra soggetti di Terzo Settore.

I testi relativi ai alle linee di indirizzo per i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni, APS sono stati già pubblicati sul burl del 28/6/11 n° 26 serie ordinaria. Relativamente al decreto "Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra Enti pubblici e cooperative sociali" si evidenziano:

1. il riferimento alla DGR 1353/2011 riguardo al peso da dare al parametro prezzo e al parametro qualità;
2. gli elementi essenziali utili ad

istruire in maniera corretta e completa il Capitolato ed il Disciplinare di gara sia per gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B che alle cooperative di tipo A;

3. lo Schema di convenzione tra ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Rispetto a questo ultimo punto 3 è utile ribadire:

1. che la convenzione tra ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 riguarda solo le cooperative sociali di tipo B e può essere effettuata solo quando l'importo complessivo per la fornitura di beni e servizi sia al di sotto della soglia comunitaria;
2. la convenzione (o affidamento diretto come a volte viene chiamata) deve sempre prevedere, da parte della Pubblica Amministrazione un confronto comparativo aperto a tutte le cooperative sociali operanti sul territorio interessate al convenzionamento volto a selezionare la cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 381.

settori

PROMOZIONE PROGETTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

La Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 7526/11, ha approvato il bando regionale per la promozione dei progetti a favore della famiglia e della conciliazione a valere sul Piano operativo famiglia approvato con D.G.R. n. IX/2055/11.

Il Piano operativo famiglia prevede due sezioni, come di seguito specificato.

SEZIONE I

Cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) L.R. n. 23/99 e dell'art. 36, comma 1, lettera a) L.R. n. 1/08

Finalità prioritaria della linea di finanziamento in oggetto è il sostegno della famiglia nell'arco del suo intero ciclo di vita.

Tale obiettivo è perseguito attraverso tre specifiche linee di intervento:

1. il rafforzamento delle competenze educative genitoriali;
2. la creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia nei diversi momenti di difficoltà del ciclo di vita;
3. la tutela della maternità e la promozione della natalità.

Lo stanziamento regionale preposto per tale azione viene ripartito alle Aziende Sanitarie Locali sulla base del numero di famiglie residenti in Lombardia.

La quota assegnata ad ogni ASL è poi suddivisa tra i tre ambiti d'intervento sopracitati.

Beneficiari

In generale, sono ammessi a presentare richiesta di contributo i soggetti sotto elencati che ab-

biano maturato un'esperienza di almeno tre anni di attività a supporto delle famiglie (es. nella costruzione di reti familiari, nel supporto alle famiglie fragili, nella realizzazione di progetti di aiuto a famiglie con minori in difficoltà):

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex L.R. n. 1/08;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex L.R. n. 1/08;
- associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex L.R. n. 1/08;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex L.R. n. 1/08;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta, iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex **Regolamento Regionale n. 2/01**;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex **L. n. 222/85**;
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne ex **L.R. n. 16/92**;
- Centri di Aiuto alla Vita (CAV) iscritti all'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 84/2010;
- altri soggetti pubblici o privati che gestiscono consultori familiari accreditati.

Iniziative ammissibili

Gli ambiti d'intervento sui quali è possibile presentare un progetto

riguardano:

1. la realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori (Ambito 1);
2. la creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata all'accudimento e cura di propri membri fragili o alla presenza di situazioni di conflittualità familiare o ancora alla necessità di conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli familiari (Ambito 2);
3. la realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in difficoltà economica e sociale, dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (Ambito 3).

Contributi

Il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo tenendo presente che il contributo massimo per progetto non potrà superare i 50.000 €.

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, sarà erogato l'importo richiesto, sempre nel limite massimo previsto di 50.000 €.

Procedure e termini

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale accessibile dall'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>.

La domanda di contributo potrà

settori

essere presentata a partire dalle ore 10 del 15 settembre 2011 fino alle ore 12 del 19 ottobre 2011 previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali.

SEZIONE II

Intervento per la sperimentazione di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e Interaziendale

Obiettivo della linea di finanziamento in oggetto è la promozione e il sostegno di iniziative innovative per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro all'interno delle Piccole e Medie Imprese.

Beneficiari

Soggetti beneficiari del contributo sono le imprese private in forma singola, associata tramite ATI o in partenariato.

Le imprese potranno presentare progetti in partenariato con enti pubblici.

Essi potranno partecipare solo in qualità di partner esterno e non come soggetti beneficiari di finanziamento pubblico.

I servizi di welfare potranno essere gestiti direttamente e/o affidati a soggetti terzi, con particolare attenzione ai soggetti erogatori di servizi presenti sul territorio di riferimento e ai soggetti del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente.

Soggetti destinatari dei progetti di welfare aziendale sono lavoratrici e lavoratori dipendenti presso le PMI (obbligatoriamente registrati nel libro unico ai sensi del D.L. n. 117 del 25 giugno 2008 convertito con modificazione dalla L. n. 133/08).

Sono altresì compresi, alle medesime condizioni, le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione (interinali), nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la durata dell'azione proposta a contributo.

Iniziative ammissibili

Progetti di welfare aziendale innovativi a supporto della conciliazione tra famiglia e lavoratore/lavoratrice.

I progetti dovranno essere finalizzati ai seguenti obiettivi specifici:

- definizione del nuovo modello di "conciliazione lombarda PMI";
- favorire lo sviluppo sociale;
- sostenere sperimentazioni di accordi di secondo livello per l'attivazione di programmi interaziendali volti a promuovere il benessere sociale e familiare;
- sviluppare modelli di welfare integrati, dove welfare aziendale e welfare territoriale si intreccino e si accrescano reciprocamente, al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia - lavoro.

I progetti dovranno avere durata biennale e potranno riguardare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

servizi aziendali per l'infanzia, servizi aziendali di supporto all'attività scolastica per i figli dei propri dipendenti (dopo scuola, centri estivi), servizi aziendali per liberare tempo (lavanderia, spesa a domicilio, maggiordomo aziendale), assistenza sanitaria integrativa, fondi pensioni integrativi, servizi assistenziali integrativi (acquisto medicinali, prenotazione visite, copertura dimissioni ospedaliera anziani/ disabili a carico, prima dell'avvio dell'assistenza domiciliare), servizi di trasporto/ accompagnamento.

Contributi

Ai singoli progetti può essere concesso, sulla base della graduatoria di merito, un contributo a fondo perduto fino a euro 200.000,00.

Il contributo è concesso per un ammontare massimo dell'80% del costo complessivo del progetto.

Il contributo eventualmente concordato non è cumulabile con altri benefici che si configurino come aiuti di Stato conseguenti ad agevolazioni a titolo di "de minimis" (Reg. CE 1998/06).

Procedure e termini

I soggetti richiedenti potranno presentare una sola domanda per tutto il territorio lombardo.

Le domande di accesso al contributo, redatte su appositi moduli disponibili su <http://www.famiglia.regione.lombardia.it/>, dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2011 direttamente al:

Protocollo Generale di Regione Lombardia, Palazzo Lombardia - Via Alessandro Paoli - 20124 Milano (MM GIOIA), nell'orario di apertura al pubblico (dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì; oppure al Protocollo della sede territoriale di BRESCIA Via Dalmazia, 92/94 - 030.3462456.

Riferimenti normativi

- D.G.R. n. IX/2055/11 (Allegato B - Sezione I e II);
- D.G.R. n. IX/2055/11 (Piano operativo famiglia);
- D.d.u.o. n. 7526/11 (bando).

<http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/972/706/All.%20A%20BANDO.pdf>

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

Desideriamo conoscere le principali particolarità cui porre attenzione, nella redazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) delle società cooperative.

--- RISPOSTA ---

Redigere la dichiarazione dei redditi, ai fini dell'Ires, per le società cooperative, implica la necessità di porre assoluta attenzione all'insieme delle agevolazioni fiscali riservate dal legislatore a tali tipologie di società. Ciò in quanto, come è ovvio, le dichiarazioni fiscali rappresentano solo la sintesi formale della costruzione, operata a monte, del carico fiscale in capo a ciascun contribuente.

Le società cooperative, ivi comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, sono tenute, analogamente alle altre società di capitali, alla predisposizione del modello "Unico - Società di capitali", la cui presentazione è da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Nell'ambito del frontespizio della dichiarazione, oltre all'indicazione, nel campo "natura giuridica", degli appositi codici (04 o 05) desumibili dalla tabella contenuta nelle istruzioni al modello, occorre porre attenzione al campo "Onlus", da compilarsi a cura delle cooperative sociali e dalle cooperative che, pur non sociali, abbiano comunque acquisito la qualifica di Onlus.

Nell'ambito del quadro RF van-

no segnalati i rigi RF50 e RF54. Il primo è destinato ad accogliere la quota di reddito esente da Ires, agevolazione riservata, alle condizioni previste dalla legge (artt. 10 e 11 Dpr 601/73), alle cooperative di lavoro, agricole e sociali. La compilazione di tale rigo determina l'obbligo di esporre i relativi dati nell'apposita sezione del quadro RS (sezione "agevolazioni territoriali e settoriali"). Il successivo rigo RF54 risulta utile per l'indicazione dell'insieme delle componenti che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle società cooperative, tra le quali va segnalata la quota di utile detassata (differente a seconda della tipologia di cooperativa), la quota di utile destinata ai fondi mutualistici ovvero a rivalutazione delle quote o delle azioni, l'entità dei ristorni attribuiti ai soci, se destinati in sede di distribuzione dell'utile.

Nell'ambito del quadro RF, infine, dovrà essere barrato il campo 04 nell'eventualità in cui si debba segnalare la presenza della clausola di inapplicabilità degli studi di settore.

Nella compilazione del quadro RN, utile per la determinazione dell'Ires, le cooperative sociali di produzione e lavoro indicheranno l'aliquota ordinaria ridot-

ta alla metà (13,75%) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 11 del Dpr 601/73 (percentuale del costo del lavoro dei soci rispetto agli altri costi di bilancio compresa tra 25 e 50%).

Nel quadro RS, oltre a quanto già illustrato in precedenza, si dovrà porre attenzione alle corrette modalità di riporto delle perdite fiscali, alla luce di quanto previsto dall'art. 84 del Tuir. Nella sezione, in particolare, andranno espresse le sole perdite fiscali effettivamente riportabili, secondo le risultanze del prospetto extracontabile appositamente predisposto (si veda anche la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 129 del 13/12/2010).

Nella dichiarazione dei redditi, merita infine menzione il quadro RZ, nel quale devono essere indicati gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche dalle cooperative, in dipendenza di rapporti di prestito sociale, assoggettati a ritenuta d'imposta. Nei relativi prospetti C e N dovranno essere rispettivamente esposti gli elementi utili per la determinazione delle ritenute (interessi lordi, aliquota e ritenuta applicata) ed i dati relativi al versamento effettuato.

Maurizio Magnavini

una
domanda
a...

Cosa succede?

Nuova attività per la cooperativa **COPRA** di Barbariga, commissionaria in agricoltura attiva nella zona della bassa bresciana. Nel mese di maggio 2011 ha comunicato l'avvio dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Giovanni Micheletti ha assunto la carica di Presidente nell'ambito del nuovo Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale **IL GELSO**, con sede a Ghedi. Succede ad Emilia Ferrari.

Ha compiuto 25 anni il **CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO** di Sabbio Chiese. La ricorrenza si è celebrata il 31 luglio 2011 presso la sede della cooperativa, alla presenza di numerosi soci e personalità del mondo agricolo provinciale.

Nuovo punto vendita aperto al pubblico, direttamente presso la cantina, per la cooperativa agricola **ROCCHIE DEI VIGNALI** di Losine, attiva nel settore della produzione di vini tipici della Valle Camonica.

Progetti di integrazione tra le cooperative sociali **LA SORGENTE**, con sede a Montichiari e **CARAVELLA** di Castenedolo. I rispettivi consigli di amministrazione hanno infatti approvato il progetto di fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Cambiato il vertice in seno alla **COOPERATIVA COMBATTENTI BAGNOLO MELLA**. Con delibera assunta nel mese di maggio 2011, Attilio Forzanini succede a Celeste Amadio.

Novità nelle cariche sociali anche in seno alla **COOPERATIVA ARTIGIANI BEDIZZOLE**, operativa nel settore della prestazione di servizi di carattere amministrativo e contabile. Giovanni Biemmi succede a Rinaldo Tagliani nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nuove modalità organizzative per la cooperativa **TOURIST COOP VALTENESI**, che ha riportato la propria sede operativa a San Felice del Benaco, dopo uno spostamento temporaneo degli uffici a Manerba del Garda.

Nuova unità operativa per la **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA** di Brescia, che dal mese di luglio 2011 ha attivato una sede locale a Scorzè (VE).

Importante appuntamento presso la cooperativa agricola **CISSVA** di Capo di Ponte. Il 12 e 13 luglio 2011 si è riunito presso la sede della cooperativa il Consiglio Nazionale del settore lattiero-caseario di Fedagri-Confcooperative. All'incontro hanno partecipato amministratori e dirigenti delle principali cooperative del settore della trasformazione del latte, a livello nazionale.

Il rilancio della Cooperazione abitativa



**Dall'attuale crisi che stiamo vivendo usciranno certamente mutati
sia gli scenari di mercato che il modello delle cooperative di abitazione**

Il rilancio del comparto residenziale attende la ripresa dell'economia del Paese, che purtroppo resta condizionata da una costante crisi di crescita.

La condizione finanziaria delle famiglie italiane, da sempre caratterizzata da un'elevata propensione al risparmio e da una bassa quota di debiti sul reddito disponibile, se confrontata con la media delle famiglie europee, ha rappresentato fino ad oggi un baluardo naturale sia contro gli effetti negativi del ciclo economico, sia contro il "rischio Paese" associato al pesante fardello del debito pubblico. Tuttavia, l'eredità della recessione del biennio nero 2008-2009, che in molti casi ha costretto le famiglie ad attingere forzatamente allo stock di risparmio accumulato, nonché l'incertezza su prospettive economiche e capacità dei redditi di sostenere la dinamica inflativa registrata a livello continentale, costituiscono il contesto entro cui il nuovo profilo della si-

tuazione finanziaria delle famiglie si va di anno in anno consolidando.

Da tale quadro è possibile prevedere che il potere d'acquisto delle famiglie italiane si contragga anche nel 2011, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio.

Questa analisi è confermata, oltre che dalla Banca d'Italia e dall'Istat, anche da una recentissima ricerca di Nomisma, secondo cui ben due famiglie su tre intenzionate a comprare un'abitazione nei prossimi dodici mesi hanno dichiarato di voler procedere all'acquisto attivando un mutuo, mentre lo scorso anno lo stesso dato riguardava soltanto una famiglia su due. Siamo di fronte ad un aumento vertiginoso della domanda di credito, seppure potenziale, in un contesto dove continua a prevalere un atteggiamento restrittivo nella concessione dei mutui e una riduzione del valore finanziato.

Il minore interesse all'investi-

mento nel settore, seppure destinato a rientrare, rappresenta senza dubbio un elemento straordinario, riconducibile da una parte alla precarietà delle prospettive economiche di molti nuclei familiari e dall'altra all'immagine di ridotta sicurezza e stabilità che emerge dall'odierna analisi del mercato immobiliare.

La categoria maggiormente interessata all'acquisto di una prima casa è rappresentata dai giovani, residenti soprattutto nei centri abitati di grande dimensione e che, al momento, dichiarano di risiedere in affitto o in comodato d'uso gratuito.

Nel corso del 2011 la Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi complessivamente di mezzo punto, portandoli in due fasi dall'1 al 1,50% ed ha preannunciato probabili ulteriori aumenti in corso d'anno. Le rate dei mutui indicizzati dovranno assorbire tali incrementi e a risentirne maggiormente saranno i prodotti più recenti,

quelli che hanno un capitale residuo cospicuo e a lunga durata (oltre i 25 anni), la cui quota di interessi è più elevata.

I bassi tassi di interesse degli ultimi anni non paiono in alcun modo sufficienti a compensare la riduzione delle capacità reddituali delle famiglie e la perdurante onerosità degli immobili, soprattutto se, come oggi accade, l'orientamento delle banche nei confronti della componente di acquisto si conferma fortemente selettivo.

Le restrizioni nella concessione dei mutui da parte del sistema bancario, che si sono ulteriormente inasprite in questi ultimi mesi, si sono tradotte in un nuovo abbassamento dell'importo erogato ed una riduzione dei mutui con durata di 30 o più anni.

A partire dal 2007, nonostante qualche timido segnale di ripresa segnalato nel 2010, il settore ha evidenziato forti segnali di rallentamento riconducibili ad una flessione del numero di compravendite e di assegnazioni da parte delle cooperative, che ha interessato l'intero mercato immobiliare nazionale, e da una situazione di incertezza associata ad una percezione di rischiosità, a seguito della crisi internazionale.

Da ultimo, stando anche a recenti previsioni, si conferma un quadro congiunturale negativo, in quanto per il 2011 le nuove abitazioni dovrebbero diminuire del 5,9% e per il 2012 di un ulteriore 5,3%.

Quest'anno l'unico segno positivo sarà quello delle manutenzioni straordinarie per le abitazioni che segneranno uno 0,5% di crescita, grazie anche al consolidamento degli incentivi 36% e 55%, l'unica vera politica per il settore attuata in dieci anni, rinnovata e potenziata.

“Di fronte ad uno scenario profondamente mutato, la ripresa del nostro settore dipende anche dalla volontà e dalla responsabilità di ciascuno di noi”

Il decreto sviluppo annuncia una politica apprezzabile sulla riqualificazione urbana ma occorre concretizzarle, uscendo dallo stretto abitativo per guardare alla riqualificazione dei centri abitati ed alla qualità della vita, attraverso la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile.

Di fronte ad una prospettiva poco incoraggiante esiste, tuttavia, un'emergenza rappresentata da persone in condizioni di assoluta preca-

rietà abitativa e da una vasta area grigia di cittadini alle prese con il problema della casa, con particolare riguardo alla richiesta di alloggi in locazione, di cui il Piano nazionale di edilizia abitativa avrebbe dovuto favorire la realizzazione, attraverso agevolazioni di varia natura. A distanza di oltre due anni, va rilevato però che il Piano stesso non è ancora entrato nella fase attuativa. Sono stati approvati dal CIPE 15 accordi di programma firmati tra Regioni, inclusa la provincia au-

tonoma di Trento, e Ministero delle Infrastrutture. Ora si attende il via libera del Ministero dell'Economia che dovrà mettere a disposizione le risorse necessarie pari a circa 600 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse pro-

venienti dai privati pari a 1,9 miliardi ed altri fondi pubblici per una quota che raggiunge complessivamente 2,7 miliardi di euro.

Da questa prima tranche dal Piano nazionale è prevista la realizzazione di oltre 15.000 alloggi, di cui circa 11.000 di nuova costruzione, che in un momento di crisi come l'attuale, potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per l'attività delle nostre cooperative e dei nostri consorzi. In un simile contesto viene

ad inserirsi il decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale varato recentemente dal Governo che presenta alcuni punti di criticità per quanto riguarda le cooperative edilizie di abitazione.

Voglio riferirmi, in particolare, alla soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali. Ciò comporterebbe l'omologazione delle cooperative tra le normali imprese, comprese quelle a carattere speculativo, disconoscendo quel "favor" che è stato sancito dalla Costituzione. In occasione di una recente audizione presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, l'Alleanza delle Cooperative Italiane ha proposto, tra l'altro, in tema di IMU che il principio generale della legge delega in materia di esclusione da tassazione delle "prime case" venga esteso agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così come già avviene in materia di ICI. Inoltre, per quanto riguarda la cd "Imposta unica di registro sui trasferimenti immobiliari", l'Alleanza ha espresso serie perplessità circa la soppressione di tutte le agevolazioni relative al trasferimento

“Attraverso l’impegno quotidiano nelle nostre cooperative, attraverso la proposta di soluzioni innovative per la casa a chi ne ha bisogno, attraverso un’attiva partecipazione alla vita dell’Organizzazione, noi riusciremo a costruire la Federabitazione del futuro”

di immobili da parte delle cooperative di abitazione, in quanto appare irragionevole un taglio così netto a regimi speciali giustificati dalla funzione sociale dei beneficiari che hanno sempre trovato posto nell'ordinamento tributario italiano.

Dall'attuale crisi che stiamo vivendo usciranno certamente mutati sia gli scenari del mercato immobiliare che il modello delle cooperative di abitazione, chiamate a dover scegliere tra due soluzioni: continuare ad operare nell'ambito degli spazi esistenti, con il rischio dell'inattività, o cimentarsi con rinnovato impegno nei nuovi campi di azione che si aprono davanti ad esse, riscoprendo ed aggiornando il loro ruolo in forme più evolute e professionalizzate. La questione abitativa è, infatti,

sempre più connessa con quella di mirati interventi intersettoriali e di riqualificazione urbana, sia per quanto riguarda le nuove componenti della domanda sia per la condizione della maggior parte dei cittadini che oggi vive in grandi periferie dove sono frequenti, tra l'altro, i fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale. Secondo gli impegni che ci siamo assunto in

sede di Assemblea Nazionale, ci stiamo adoperando soprattutto su quelli riguardanti lo sviluppo organizzativo omogeneo sul territorio, l'innovazione e la formazione considerata come linea strategica di sviluppo.

Di fronte ad uno scenario profondamente mutato, la ripresa del nostro settore dipende anche dalla volontà e dalla responsabilità di ciascuno di noi.

Attraverso l'impegno quotidiano nelle nostre cooperative, attraverso la proposta di soluzioni innovative per la casa a chi ne ha bisogno, attraverso un'attiva partecipazione alla vita dell'Organizzazione, noi riusciremo a costruire la Federabitazione del futuro.

Ivo Cremonini

Le energie rinnovabili applicate al mondo agricolo



Lo sviluppo delle fonti rinnovabili

passa da un vero utilizzo sostenibile dell'ambiente e del territorio

In quest'articolo non s'intende certamente trattare in modo esaustivo l'argomento delle energie rinnovabili e mondo agricolo, anche perché si potrebbero scrivere intere pubblicazioni a seconda del punto di vista con cui si trattano i diversi argomenti. Obiettivo di questo pezzo è di cominciare a dar voce ai diversi operatori del mondo agricolo cooperativo affinché ognuno possa esprimere la propria opinione e fungere da stimolo e riflessione su un argomento strategico non solo per l'agricoltura, ma per tutto il sistema Paese. Oggi intervistiamo Andrea Andreoletti - Direttore della Cooperativa Agricam di Montichiari.

letti - Direttore della Cooperativa Agricam di Montichiari.

Direttore, ci dia qualche informazione sulla cooperativa Agricam.

Agricam è una cooperativa agricola costituita nel 1973, con lo scopo di fornire prodotti petroliferi alle aziende agricole socie in una zona che comprende 5 province: Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo e Lodi. Agricam si è evoluta nel corso di questi 35 anni da un semplice gruppo d'acquisto formato da piccoli agricoltori a quello che è oggi: un'azienda che conta più

di 2.300 associati in tutta la regione.

Nell'aprile del 2009 Agricam ha terminato la realizzazione della nuova sede dedicata alla meccanizzazione agricola lasciando la sede storica interamente dedicata ai prodotti petroliferi per una gestione più efficiente e sicura. La nuova sede ospita tutta la divisione delle macchine agricole, oltre agli uffici amministrativi e direzionali. La superficie totale è di oltre 12.000 metri quadrati adiacenti alla sede petrolifera di Agricam. L'edificio è di cui 2.000 interrati.

Qualche numero:

| DATI (anno 2010) | VALORE |
|---------------------------------|--------------|
| Fatturato | 59.600.000 € |
| Soci | oltre 2.300 |
| Dipendenti | 40 |
| Gasolio agricolo venduto (Q.li) | 185.000 |
| Vendite lubrificante (Q.li) | 2.300 |

Come mai una cooperativa che vende carburanti dovrebbe essere interessata alle fonti rinnovabili?

Il core business di Agricam è certamente la vendita di carburante agricolo e per autotra-

zione, ma fermarsi a questo punto significherebbe avere una visione estremamente miope. Agricam deve diventare sinonimo di *energia*, ed in quanto tale siamo estremamente interessati al mondo

delle fonti rinnovabili.

Come vedete lo sviluppo delle energie alternative nel mondo agricolo?

Cercando di rispondere brevemente a una domanda che

“Lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel mondo agricolo dovrebbe essere un supporto per l’utilizzo e lo smaltimento di quei sottoprodotti e scarti che attualmente pesano sul bilancio dell’azienda agricola, tramutandoli da una voce di costo a una possibile fonte di reddito”

meriterebbe un ampio approfondimento, lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel mondo agricolo dovrebbe essere un supporto per l’utilizzo e lo smaltimento di quei sottoprodotti e scarti che attualmente pesano sul bilancio dell’azienda agricola, tramutandoli da una voce di costo a una possibile fonte di reddito. Mi riferisco in particolare alle ramaglie, agli stocchi in eccesso, al fogliame, agli sfalci di erba, alle deiezioni in riferimento alla normativa nitrati, etc. Parlando invece di fotovoltaico, può essere, e lo è per molti agricoltori, un’integrazione molto interessante al reddito, ma a mio avviso sarebbe necessario studiare delle tecnologie in grado di valorizzare interamente il ciclo produttivo dell’azienda agricola.

E il biogas, che ne pensa?

Io parterei a monte della filiera di produzione del biogas: produrre mais e altre derrate agricole nobili con il fine di essere utilizzare in un digestore, penso che sia un controsenso dal punto di vista etico e morale, degno di una seria ed approfondita riflessione politica. Inoltre vi sono studi scientifici che dimostrano che prendendo in considerazione il bilancio ambientale di un digestore

partendo dalla coltivazione del mais e del triticale, fino allo spandimento del digestato, si ottiene un risultato negativo in termini di immissioni in atmosfera di CO2.

Aggiungo che nella pianura bresciana la costruzione di numerosi impianti di biogas ha provocato profonde distorsioni sul prezzo degli affitti dei terreni e del mais, ovviamente al rialzo. Se energia rinnovabile deve tradursi, quindi, solo con un investimento speculativo la cui convenienza economica è legata a una tariffa omnicomprensiva di origine pubblica, penso non sia sostenibile e certamente non è la strada che intende seguire Agricam.

Quindi cosa si potrebbe fare per mettere un freno a quanto sta accadendo?

Legare la taglia dell’impianto al numero dei metri quadri di terreno posseduti dall’azienda agricola potrebbe essere un buon deterrente per limitare quanti (non sempre appartenenti al mondo agricolo) realizzano impianti da 1 Megawatt perché in possesso di ingenti capitali e si trovano, in seguito, nella necessità di dover acquisire mais e triticale a prezzi elevati e prendere in affitto terreni

per lo spandimento del digestato.

Collegare invece la taglia dell’im-

pianto ai possedimenti terrieri, limiterebbe quanto sopra e renderebbe il digestore compatibile quanto meno con la dimensione dell’impresa, anche se i dubbi etici sull’utilizzo del mais resterebbero inalterati.

Inserire dei limiti all’inserimento di materie prime nobili nella razione del digestore è un argomento su cui si potrebbe riflettere, ma certamente andrebbe pensato per i nuovi impianti, non per quelli già in uso e senza considerare le difficoltà di controllo e verifica.

Bisognerebbe invece sviluppare delle tecnologie che permettano di sfruttare gli scarti ed i sottoprodotti aziendali, che non richiedano l’utilizzo di mais e altri prodotti nobili ed in grado di valorizzare le aree marginali (si pensi solo alle aree collinari o ai boschi montani).

In conclusione, quindi, il filo conduttore dello sviluppo delle fonti rinnovabili nel comparto agricolo deve essere, a mio avviso, un connubio tra produzione di energia pulita, valorizzazione degli scarti e sottoprodotti agricoli e un vero utilizzo sostenibile dell’ambiente e del territorio.

Gianpiero Dosena

FORMAGELLA DI TREMOSINE

Latte, caglio, sale e aria pura.



Alpe del Garda

Lago di Garda - Parco Alto Garda Bresciano
Via Provinciale, 1 - 25010 Tremosine (BS)
Tel. 0365.953050 - Fax 0365.953181

info@alpedelgarda.it - www.alpedelgarda.it



Prodotto Tipico

La Banca dei territori



Le mutualità rappresentano una parte fondamentale della "differenza" di una banca di credito cooperativo

Ho sempre pensato che il valore non risiede in sé nel montante, nella dimensione, soprattutto se questa diviene il fine. Più importante dei numeri sono le idee che ci stanno dietro, cioè cosa "servono a fare" i numeri, la visione che si ha del futuro.

È la capacità di svolgere un'azione sempre più utile per i territori, per le comunità che hanno bisogno di crescere sotto tanti punti di vista, a dare il senso, ad essere il metro di giudizio dei "numeri". Raggiungendo una massa critica idonea, si consolida un modello di banca che ha prospettive di svolgere in futuro autonomamente e in modo pieno la sua missione. È un'autonomia vera perché la banca è attrezzata su ogni fronte (personale, risorse economiche, equilibri tecnici, presidi organizzativi e di sviluppo delle mutualità, sistemi di controllo, ecc..) per svolgere un'azione incisiva.

Il modello di banca locale che stiamo sviluppando come Cassa Padana è proattivo verso i bisogni che le comunità locali esprimono, in coerenza con l'articolo 2 dello statuto sociale. Attività bancaria tradizionale e missione identitaria, quadro tecnico e scambi mutualistici (relativi a mutualità interna a favore dei soci, esterna che sviluppa bene comune, coesione sociale, cre-

scita sostenibile a favore del territorio, e internazionale) sono elementi che non si possono separare. Sono obiettivi da perseguire congiuntamente.

“Costruire una banca di territori diversi che fra di loro dialogano, ognuno con le proprie caratteristiche, identità e autonomie, attraverso soluzioni organizzative che realizzano una migliore prossimità rispetto alle diverse comunità locali e alle esigenze di ogni tipo che queste manifestano”

In particolare le mutualità rappresentano una parte fondamentale della "differenza" di una banca di credito cooperativo. Vanno presidiate adeguatamente con investimenti, risorse e professionalità – e sviluppate secondo una logica di tipo progettuale che vede la bcc, spesso con un ruolo di regia discreta, al centro di una rete territoriale che affronta problemi,

opportunità, bisogni non solo di tipo economico, ma anche sociale, culturale e civile nelle comunità locali in cui l'opera. È un'impostazione strategica che ha un orizzonte di medio periodo: costruire una banca di territori diversi che fra di loro dialogano, ognuno con le proprie caratteristiche, identità e autonomie, attraverso soluzioni organizzative che realizzano una migliore prossimità rispetto alle diverse comunità locali e alle esigenze di ogni tipo che queste manifestano.

Si tratta di una banca che è in grado di investire continuamente in qualità: qualità nella clientela, più vicina per dimensioni e caratteristiche al mondo delle banche di credito cooperativo; qualità nelle risorse umane, perché emerge sempre di più la necessità di capire, di essere flessibili, adattarsi velocemente, cogliere i problemi e le prospettive in modo più ampio e completo; qualità nelle relazioni con i soci e i territori, perché la cooperazione fra i diversi attori che vi insistono indispensabile per affrontare i problemi. Non si inventa niente di nuovo. Sperimentiamo soluzioni organizzative per raccogliere al meglio l'eredità centenaria, i valori originari dei padri fondatori, adattati e reinterpretati in chiave ventunesimo secolo.

Vittorio Biemmi

Il vantaggio



Tra il 2002 e il 2011 le categorie oggetto di attenzione perché svantaggiate diventano un possibile fattore di sviluppo, di vantaggio

Tra i principi fondanti della cooperazione si recita: “lo scopo perseguito dai soci di una cooperativa risiede nella realizzazione di scambi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che troverebbero autonomamente sul mercato”.

E' importante porre attenzione a termini che nelle litanie della cooperazione rischiano di essere sottovalutati. L'espressione “a condizioni più vantaggiose” è portatrice di molteplici considerazioni che possono incentivare e rigenerare appartenenza ed impegno di un socio lavoratore; le condizioni, infatti, non sono immediatamente riconducibili alla busta paga. Molte esperienze di cooperazione di lavoro e servizi indicano nei tempi di conciliazione vita/lavoro il fattore pregnante di appartenenza, prima ancora della gratificazione economica. La possibilità di crescita nell'impresa, la considerazione dell'opinione di un socio sull'organizzazione lavorativa, le opportunità derivanti da convenzioni realmente interessanti (banca, casa, consumo, sanità), possono sprigionare, soprattutto in tempi drammatici, formi-

dabili energie. Applicare la definizione è una possibilità che abbiamo a portata di mano, basterebbe fare attenzione alle relazioni derivanti dalla rete cooperativa interna a Confcooperative o al Settore. Tale vantaggio cooperativo sfugge colpevolmente anche al Governo che nel mirino della manovra sfuoca per colpire indistintamente.

Passando ad un'ulteriore livello di riflessione sul termine “vantaggio” vogliamo soffermarci sullo strano corto circuito lessicale per cui il termine è messo al tappeto dal più efficiente “svantaggio” o meglio “lavoratore svantaggiato”... obiettivamente si parla sempre di supporto a

lavoratori svantaggiati piuttosto che di vantaggi per i soci lavoratori.

Procediamo per constatazioni su questa categoria:

1998/2002 Trattato e Regolamento CE per gli aiuti di stato a favore dell'occupazione; vengono classificate nuove categorie di lavoratori definiti “svantaggiati” a cui riservare politiche di supporto: giovani, migranti, minoranze etniche, disoccupati o soggetti con difficoltà di conciliazione vita-lavoro, persone sole con figli a carico, cinquantenni disoccupati, donne disoccupate, etc..

Il fondo Jeremie per la ricapitalizzazione delle cooperative arriva a riconoscere tali cate-

Padre Bonsignori:

“Non si possono valutare appieno i vantaggi che possono derivare ad un villaggio, quando tutti o quasi tutti i suoi abitanti sono uniti in una grande Cooperativa, che ne accomuni gli interessi con industrie, produzioni cumulative, compre e vendite collettive, negozi di consumo o di smercio. Ciò che diviene impossibile per una o poche famiglie e neppur cosa immaginabile per un villaggio intero non associato, per quello legato in una generale Cooperativa si rende di naturale e facilissima attuazione”.

**“Se scongiureremo
il pericolo recessione
l’unico modo per immettere
nel mercato del lavoro
forze nuove, fresche
e competenti
contrastando calo demografico
e invecchiamento
della popolazione,
sarà favorire
l’offerta occupazionale
a giovani, donne, immigrati
poiché ancora
sotto-occupati
e motivati”**

gorie tra i requisiti che le cooperative di lavoro devono avere qualora intendano accedere al beneficio regionale. 2011/2013 Il documento di Programmazione Integrata Lavoro e Formazione della Provincia di Brescia (ottimo documento da leggere) individua tre categorie su cui investire nel prossimo futuro: donne, giovani, immigrati; così anche molti altri enti a diverso livello istituzionale. Tra il 2002 e il 2011 le categorie oggetto di attenzione perché svantaggiate, divengono possibile fattore di sviluppo, di vantaggio, perché? Nel decennio che ha stravolto tecnologie, demografia e mercati emerge per noi una lapalissiana evidenza: se scongiureremo il pericolo recessione l’unico modo per immettere nel mercato del lavoro forze nuove, fresche e competenti contrastando calo demografico e invecchiamento della popolazione, sarà favorire l’offerta occupazionale a giovani, donne, immigrati poiché ancora sotto-occupati e motivati. I fattori che potranno far crescere o contribuire fortemente alla ripresa del Paese sono nella nostra base sociale: lavoratori soci avan-

taggiati o svantaggiati che dir si voglia ma comunque giovani, immigrati, donne. Il management delle imprese del sistema Confcooperative è rappresentato da donne per il 22.5% rispetto alle SPA (14,3%); il 37% è nell’età 30/35 rispetto al sistema Italia (31%); il 50% dei manager delle cooperative sociali è nella fascia 30/35, nella produzione e lavoro al 16% e nell’agroalimentare al 15.7%. il 53% degli amministratori di cooperative con meno di 500 mila euro di fatturato è sotto i 35 anni. Si spiega anche sotto questo profilo la performance occupazionale in questo periodo: più 5,5% nell’ultimo biennio. Un unico fondamentale passaggio finale, usando le parole del Segretario Generale di Confcooperative in un recente incontro a Roma: “Occorre generare non solo

occupazione, ma buona occupazione”. Occupazione che necessariamente ed eticamente per essere “buona” deve trovare gratificazione economica, ma molto più frequentemente potrebbe trovare “condizioni più vantaggiose”. Condizioni declinate in forme che non

necessariamente debbano tradursi in esborsi di denaro, ma in attenzione e cura a ciò di cui necessitano un giovane, un genitore, una donna, un migrante. Vantaggio: dall’etimo “avanti, avanzare, mandare avanti”. Se preferite dal Sole 24 Ore “Commitment: misurazione di quanto un lavoratore manifesti attaccamento e maggiore produttività per l’impresa”. Il dialogo con il Governo è arduo su questo piano, troppa finezza concettuale indebolisce ... e la cooperazione non si smarca dall’immagine di un gigante economico ma nano politico. Sfiancare la cooperazione colpendo le sue possibilità di autofinanziamento non produrrà “avanzamento”, nessun vantaggio per nessuno.

Giorgio Lonardi



DAL 1946 LA GARANZIA DI UN PARTNER AFFIDABILE

BRESCIA - BERGAMO - MANTOVA - CREMONA



Servizi offerti:

Televigilanza
Videosorveglianza
Pronto Intervemnto
Vigilanza di zona
Piantonamento fisso
ed antirapina
Scorta valori
Servizi Temporanei

Famiglia e Futuro



Parlare oggi di famiglia, ma ancor più di politiche e risorse per la famiglia è alquanto arduo e difficile se non addirittura impossibile

Parlare oggi di famiglia, ma ancor più di politiche e di risorse per la famiglia, è alquanto arduo e difficile se non addirittura impossibile. Troppi sono infatti gli elementi sia di significato che di contesto che si sono modificati soprattutto negli ultimi anni. Facile incorrere nelle discussioni ideologiche relativamente a quale famiglia si fa riferimento. Ma come poi non sottrarsi alle valutazioni sociali e politiche in merito ai sempre più ridotti sostegni alla famiglia. Qui potremmo cadere in una consolidata prassi tra chi chiede perché quotidianamente deve “sbarcare il lunario” e chi dice di ascoltare promettendo fatti, regolarmente smentiti quando poi c'è da decidere, poiché non ci sono mai le risorse sufficienti...

Allora di che parlare? Come affrontare questi argomenti senza toni depressivi se non disperati?

Sicuramente, pur nella consapevolezza della difficile realtà in cui viviamo, bisogna guardare al futuro con speranza. Con

la certezza che quello che potrà cambiare non ci verrà dall'alto. Che ancora una volta dovremo essere noi famiglie ad organizzarci, a rimboccarci le maniche, a fare sacrifici per costruire un futuro, il nostro futuro!

E la cooperazione in questo può e deve essere uno degli strumenti di rilancio. Ho ben presente il desiderio di stare insieme delle famiglie. Conosco

“Questo contatto diretto tra le nostre realtà cooperative e la famiglia sarà l'unica possibilità che avremo nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi di una società più solidale ed accogliente”


la voglia di avere degli spazi e/o dei momenti di condivisione tra famiglie. A volte basta poco. Un oratorio, la scuola, lo sport o una festa in paese sono appuntamenti classici, ma oggi ci sono molte altre possibilità ed iniziative: il contatto con la na-

tura, la riscoperta delle tradizioni, il trekking con gli asini, gli spazi gioco, i molteplici laboratori creativi, ecc. In queste cose vedo la richiesta delle famiglie di momenti strutturati per stare insieme, occasioni ludiche ma anche educative. Ed in questo le associazioni e le cooperative posso dare il proprio contributo, aprendosi sempre più al territorio, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strutturali.

Alla luce di questo progressivo e costante arretramento dei servizi e con in una società così frammentata e composta, questo contatto diretto tra le nostre realtà cooperative e la famiglia sarà l'unica possibilità che avremo nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi di una società più solidale ed accogliente.

I bambini, così come i giovani, hanno ancora il desiderio di stare insieme, di condividere le proprie cose con gli altri. Ma oggi non è sufficiente prendere a calci una palla, per dire che abbiamo fatto qualcosa insieme. Sui social network, così

malvisti dagli adulti, cercano qualcosa per cui vivere. Ma soprattutto qualcosa da mettere in comune con qualcun altro, di cui magari non conoscono nulla se non il nome... Ma è quanto basta per dire che ho un "amico"! Ricordiamoci che i pericoli di questi nuovi strumenti, sono causati dalle trappole perverse degli adulti!!! Noi adulti, che spesso non ci accorgiamo del disagio vissuto all'interno della famiglia dai nostri figli. Noi adulti che pensiamo che, avendo dato ogni agio materiale, ma non noi stessi ed il nostro tempo, ab-



biamo dato abbastanza se non tutto. Ed in questo lento arretrare, priviamo affettivamente ed educativamente le prossime generazioni. I nostri figli spesso sono più contesi nelle aule del Tribunale che non nelle mura domestiche. Genitori che capiscono di avere dei figli e delle responsabilità nei loro confronti, solo quando arrivano i Carabinieri a casa. Genitori che minimizzano i comportamenti a rischio o addirittura illegali dei figli, professando una società più tollerante e meno ipocrita. Per poi ritrovarsi convocati davanti a qualche assistente sociale o psicoterapeuta, dicendo che di "problemi in casa non ce ne sono, e comunque certe cose le hanno fatte tutti almeno una volta nella vita!".

Ho partecipato con attenzione, seppur da lontano, alla GMG di Madrid. Quella speranza la vedo farsi concreta. La vedo sul parquet di palestra vedendo un gruppo di bambini che giocano a basket. La ritrovo all'oratorio durante i Grest ed alle festa dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. La riconosco negli occhi della coppia che ottiene l'abbinamento adottivo. Nelle fatiche della famiglia che si apre all'affido. Dove c'è desiderio di guardare avanti, di guardare al nuovo, di puntare sui giovani ... ecco lì vedo il futuro della famiglia, della cooperazione, dell'umanità.

Alberto Festa

Il **segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio Bertone**, durante l'incontro delle Acli a Castel Gandolfo ha dichiarato "mi sembra che il mondo virtuoso delle cooperative, un mondo da apprezzare e che in tempi di crisi ha dato segni straordinari di lavoro e solidarietà, meriti un trattamento migliore di quello che gli è stato riservato nella recente manovra economica".

«Sono molto grato al cardinale Bertone per le parole di apprezzamento che ha avuto per le cooperative e per la sua valutazione sul "trattamento migliore" che le cooperative meriterebbero da parte del Governo. Ancora una volta troviamo testimonianza

della profonda attenzione e sensibilità della Chiesa, che prende forma sistematica nella dottrina sociale, ma che sa cogliere tempestivamente cosa è in gioco per la vita e la solidarietà nelle vicende dell'economia e nelle scelte di politica economica. Spero che i responsabili della cosa pubblica in Italia ascoltino questa sollecitazione». Questo è il commento del presidente **Marino** alle dichiarazioni del cardinale Tarcisio Bertone.





**Cooperativa
Agazzi**
Servizi per la ristorazione

Ristorante "GIARDINO"

Dalla cooperativa Acli Bresciane "G. Agazzi" il ristorante GIARDINO: a Brescia in via Spalto San Marco 37. Aperto tutti i giorni feriali a pranzo. Si accettano i maggiori buoni pasto e si siglano convenzioni dirette con ditte. GIARDINO è anche Punto Famiglia Acli: una casa dove festeggiare - in pieno centro - Battesimi, Comunioni, Cresime, Ricorrenze.

Coop. ACLI Bresciane "G. Agazzi" soc.coop."
Via Corsica, 165 - 25125 Brescia
Uff. 030.22.94.045
Fax 030.22.94.026



**ACLI
Provinciali**
di Brescia